

QUESITI

GIUSEPPE TABASCO

L'udienza predibattimentale fra richiami ad esperienze straniere e perplessità sulla sua reale capacità deflattiva

Il contributo evidenzia le ragioni che non consentono all'udienza di comparizione predibattimentale di conseguire obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo. Ne viene, pertanto, suggerita l'abolizione. In via alternativa, qualora il legislatore opti per mantenere il controllo giurisdizionale sull'accusa, appare preferibile evitarne la duplicazione delle forme, introducendo la disciplina di un'unica fattispecie processuale di deliberazione preliminare dell'accusa.

The pre-trial hearing between references to foreign experiences and doubts about its real deflationary capacity

The article highlights the reasons why the pre-trial hearing fails to achieve the objectives of simplification, expediency, and rationalization of the process. Its abolition is therefore recommended. Alternatively, should the legislator choose to maintain judicial review of the accusation, it seems preferable to avoid duplication of procedures by introducing a single procedural provision for the preliminary determination of the accusation.

SOMMARIO: 1. Introduzione ed evoluzione del controllo giurisdizionale sull'imputazione. - 2. L'iter normativo dell'udienza predibattimentale. - 3. Profili essenziali dell'udienza predibattimentale. - 4. Profili comparativi evocati ma insussistenti. - 5. Criticità ed eventuali rimedi.

1. Introduzione ed evoluzione del controllo giurisdizionale sull'imputazione.

Il controllo sull'esercizio dell'azione quale criterio di democraticità del processo e di verifica dei risultati delle indagini preliminari è strettamente connesso al modello accusatorio, tant'è che nei sistemi accusatori si rinvencono le prime forme di un procedimento giurisdizionale inteso ad adempiere a un vaglio preventivo sulla fondatezza dell'accusa¹. Tuttavia, che la deliberazione sull'accusa costituisca un requisito indefettibile del modello accusatorio tanto che l'assenza determinerebbe una attrazione del sistema verso schemi inquisitori è una conclusione affrettata e semplicistica, fondata

¹ In tali termini, CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis-Voena, XXX.1, Milano, 2007, 11-12 e 25, il quale osserva che nell'Europa continentale è stata decisiva l'influenza della realtà giuridica anglosassone, allorché, nel 1791, l'ordinamento rivoluzionario francese, al fine di superare il sistema inquisitorio e di regolare il processo in virtù di regole dai canoni accusatori, introdusse il *jury d'accusation*, quale organo deputato a verificare se si dovesse procedere al dibattimento «in virtù della sufficienza delle prove raccolte nel corso della fase istruttoria». Tuttavia, a parere dell'Autore, «il modello processuale accusatorio si caratterizza per la separazione funzionale delle fasi, più che per la presenza di una fase preliminare di deliberazione dell'accusa o per le relative forme».

sull'assunto che gli istituti che hanno caratterizzato storicamente un sistema ritenuto accusatorio costituiscano elementi imprescindibili del relativo modello. Viceversa, è da ritenersi fallace l'asserzione secondo cui ogni istituto di derivazione anglosassone configuri, per ciò solo, un requisito di un modello processuale a carattere accusatorio. In altre parole, l'udienza preliminare non rappresenta una fase imprescindibile del modello accusatorio. Essa si atteggia piuttosto come lo strumento migliore per garantire il cittadino da improvvide iniziative del pubblico ministero. Ma il controllo preliminare sulla fondatezza dell'accusa, onde evitare che il dibattimento sia rimesso alla volontà unilaterale del pubblico ministero, è una garanzia meritevole di tutela sia nei sistemi processuali accusatori che in quelli misti².

In Italia, l'origine della vicenda del controllo sull'esercizio dell'azione va rintracciata nella risalente giurisprudenza costituzionale elaborata nel vigore del codice di rito penale abrogato, anche se, all'epoca, gli interventi si concentravano più sul versante della tutela delle garanzie difensive che sui profili di sistema³. In tale prospettiva, il Giudice delle leggi affermava la dovuta sindacabilità del potere valutativo del pubblico ministero in tema di evidenza dalla prova quale presupposto per la scelta del rito anche nell'ipotesi in cui il presupposto della scelta era costituito dalla confessione dell'imputato, perché anche in tal caso la scelta è congiunta ad una valutazione di non utilità di ulteriori atti istruttori⁴.

Il segnale venne recepito dai cultori della scienza processualpenalistica sin dal progetto preliminare del codice di procedura penale del 1978, che, valorizzando le scelte di fondo della Legge delega 3 aprile 1974, n. 108, al titolo I del libro VII, prevedeva l'udienza preliminare. Locuzione utilizzata per

² Così, ancora, CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, cit., 13 e 17, per il quale l'errore di ritenere la delibazione preliminare dell'accusa elemento essenziale di un processo di stampo accusatorio è da ricercare nella tendenza a confondere l'accusatorietà del processo con il suo carattere *adversary*, che, quale espressione del modello accusatorio, è tipica del processo statunitense. Viceversa, va rilevato che non tutti i caratteri che contribuiscono a qualificare un sistema come *adversary* siano indefettibili per connotarlo come accusatorio. In altre parole, un processo *adversary* non può non essere accusatorio, invece, un processo accusatorio può anche essere disciplinato da regole non *adversary*.

³ È quanto osservato nella Relazione alla Bozza di legge-delega elaborata dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita con d.m. 27 luglio 2006 e presieduta dal Prof. Giuseppe Riccio, reperibile in www.giustizia.it.

⁴ Corte cost., 21 novembre 1968, n. 117.

la prima volta in via ufficiale.

Il *corpus* normativo prevedeva una vera e propria interlocuzione fra accusa e difesa in una udienza camerale finalizzata all'assunzione di elementi utili ai fini della pronuncia di una sentenza di proscioglimento ovvero alla emissione di un decreto di giudizio immediato, oppure al compimento di atti di istruzione, costituiti da prove non rinviabili al dibattimento, da accertamenti necessari per la precisazione dell'imputazione, ovvero da prove richieste dall'imputato che avrebbero potuto condurre al suo proscioglimento immediato⁵.

Tuttavia, sebbene la fase degli atti di istruzione si collocasse al di fuori dell'udienza preliminare, il nuovo istituto non sembrava idoneo «a consentire un effettivo controllo giurisdizionale sulla necessità di instaurare il dibattimento»⁶.

Il progetto, non rinunciando all'istruttoria, non contemplava una sequenza di atti (dalle indagini preliminari al rinvio a giudizio, attraverso la celebrazione dell'udienza preliminare) che potesse ritenersi ispirata alla logica accusatoria⁷. Peraltro, non era previsto il deposito di tutti gli atti di indagine, restando escluse le annotazioni ritenute necessarie dal pubblico ministero, per le quali non era previsto il deposito obbligatorio. Dalla *discovery* veniva escluso il compendio di atti di indagine, di regola, quantitativamente più ampio e qualitativamente più significativo⁸. Infine, il termine contenuto per lo svolgimento delle indagini se, da un lato, consentiva, al pubblico ministero, di assumere le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione; dall'altro, non permetteva di raccogliere elementi probatori che consentissero di formulare un'imputazione adeguatamente definita.

Come noto, il progetto, a causa dello scioglimento della legislatura restò lettera morta.

Successivamente, il d.d.l. 18 luglio 1984, che avrebbe costituito la base della

⁵ Sul punto cfr. ZIROLDI, *Udienza preliminare: preparazione e svolgimento*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, III, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di Garuti, Torino, 2009, 846-847.

⁶ CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, cit., 43.

⁷ GREVLINNEPI MODONA, *Introduzione al progetto del 1978*, in *Il nuovo Codice di procedura penale: dalle leggi delega ai decreti delegati*, Padova, 1989, 91.

⁸ CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, cit., 45.

Legge delega 16 febbraio 1987, n. 91, accogliendo una impostazione di stampo accusatorio, attraverso la soppressione del giudice istruttore e l'attribuzione al pubblico ministero della responsabilità delle indagini, prevedeva all'art. 2, punto 47, che quest'ultimo, all'esito delle indagini, qualora non si fosse determinato a richiedere l'archiviazione ovvero il giudizio immediato, avrebbe dovuto richiedere al giudice la fissazione dell'udienza preliminare, destinata al controllo, nel contraddittorio delle parti, sull'esercizio dell'azione penale, che si sarebbe conclusa con una pronuncia di merito nel caso lo avesse richiesto l'imputato e il giudizio fosse stato definibile allo stato degli atti.

Inoltre, all'art. 2, punto 50, veniva previsto che il giudice, qualora non fosse stato in grado di adottare un provvedimento conclusivo, avrebbe potuto richiedere al pubblico ministero di compiere gli «atti assolutamente indispensabili per la propria decisione», rinviando, in tale ipotesi, l'udienza.

Il testo costituiva una vera chiave di volta verso il nuovo codice di procedura penale. Veniva, infatti, abolita la fase degli atti di istruzione e soppressa la figura del giudice istruttore; mentre all'udienza preliminare veniva riconosciuta una vera autonomia. Al suo interno, il giudice avrebbe dovuto vagliare soltanto se fossero sussistenti le condizioni per il rinvio a giudizio dell'imputato, senza potersi ingerire nell'attività di indagine e senza il dovere di emettere una decisione che implicasse la declaratoria di colpevolezza dell'imputato.

Con il codice vigente, assumeva rilievo centrale⁹ l'udienza preliminare¹⁰, con la

⁹ Cfr. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in Gazz. uff., 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord., n. 2, 224.

¹⁰ Sull'istituto, senza pretesa di completezza, si indicano AMODIO, *L'udienza preliminare nel nuovo processo penale*, in *Cass. pen.*, 1988, 2172 ss.; APRILE, *Giudice unico e processo penale*, Milano, 2000; BARAZZETTA, *Gli snodi processuali. La nuova udienza preliminare ed i riti speciali*, in *Ind. pen.*, 2003, 537 ss.; BARBARANO, *L'udienza preliminare non è più solo un filtro, ma un giudizio vero e proprio*, in *Dir. giust.*, 2003, 34, 18 ss.; BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 8, 1149 ss.; BRICCHETTI, *L'udienza preliminare e i riti alternativi nel nuovo processo penale*, Milano, 1993; BRICCHETTI-PISTORELLI, *L'udienza preliminare. Dall'avviso di conclusione delle indagini ai riti alternativi*, Milano, 2011, 11 ss.; BRICCHETTI-PISTORELLI, *L'udienza preliminare*, Milano, 2003; CAPRIOLI, *Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimenti contro ignoti e avvisi di conclusione delle indagini preliminari*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 266-267; CARRERI, *Il giudice dell'udienza preliminare: giudice di rito o giudice di merito?*, in *Cass. pen.*, 1994, 2382 ss.; CASATI, *L'udienza preliminare come giudizio «di merito»*, in *Cass. pen.*, 2003, 3372

duplice funzione di apprestare un controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale, «filtrando le imputazioni non sostenute da un impianto accusatorio sufficientemente robusto per giustificare il dibattimento»¹¹; e di consentire la deflazione processuale, attraverso l'accesso ai procedimenti alternativi, tra i quali, soprattutto, il rito abbreviato¹².

Ma, ben presto, l'istituto di nuovo conio avrebbe deluso le attese, rivelandosi inadeguato a perseguire l'obiettivo di decongestionare il sistema, evitando la

ss.: CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, cit.; CUOMO, *L'udienza preliminare*, Padova, 2001; DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, in *Sist. pen.*, 2020, 1, 131 ss.; DANIELE-FERRUA, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 5, 80-81; DELLA SALA-GARELLO, *L'udienza preliminare*, Milano, 1989; DI CHIARA, *Sistema delle incompatibilità e natura dell'udienza preliminare: appunti sul più recente espandersi dell'area del "giudizio" pregiudicabile*, in *Giur. cost.*, 2002, 3297 ss.; GALANTINI, *La nuova udienza preliminare*, in *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, a cura di Amodio-Galantini, Milano, 2000, 98 ss.; GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, cit., 404 ss.; GROSSO, *L'udienza preliminare*, Milano, 1991; LOZZI, *L'udienza preliminare nel sistema del nuovo processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1077 ss.; MAFFEO, *L'udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma*, Padova, 2009; NAPPI, *Udienza preliminare*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 518-530; RAFARACI, *L'udienza preliminare al centro del V convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale*, in *Cass. pen.*, 1991, 899 ss.; RANALDI, *Udienza preliminare á la carte*, in *Giur. cost.*, 2002, 2307 ss.; RICCIO, *Ma cos'è l'udienza preliminare? Guai a trasformarla da filtro in giudizio*, in *Dir. giust.*, 2004, 19, 8 ss.; ROBERTI, *L'udienza preliminare. Poteri delle parti ed iniziative del giudice*, in *Giust. pen.*, 1991, III, 251 ss.; SCAGLIONE, *Udienza preliminare*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXII, Roma, 1994, 1 ss.; SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova, 1999; SCALFATI, *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, 2812 ss.; SPANGHER, *Le ricostruzioni - molto diverse - della Corte costituzionale sul ruolo dell'udienza preliminare*, in *Giur. cost.*, 2001, 1963 ss.; TAORMINA, *L'udienza preliminare tra carenze normative e distorsioni applicative*, in *Giust. pen.*, 1992, III, 257 ss.; TODARO, *Fascicolo delle indagini, udienza preliminare, diritto di difesa*, in *Cass. pen.*, 2009, 11 ss.; VIRGILIO, *Profili ideologici ed evolutivi dell'udienza preliminare*, Napoli, 2007.

¹¹ GIULIANI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Bargis, Milano, 2023, 592. Sul punto, v., pure, PATANÉ, *L'udienza preliminare*, in SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, ed. a cura di Di Chiara-Patané-Siracusanò, Milano, 2023, 575.

¹² Così LOZZI, *L'udienza preliminare nel sistema del nuovo processo penale*, cit., 1077, per il quale ulteriore funzione dell'udienza preliminare era quella di garantire l'attuazione del diritto alla conoscenza delle pregresse acquisizioni effettuate dal pubblico ministero. Garanzia che, come noto, è stata poi anticipata alla fase di chiusura delle indagini preliminari con l'introduzione dell'art. 415 bis, ad opera dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479. Sul punto cfr. anche AMODIO, *Un nuovo modello accusatorio per la giustizia penale*, in *Quest. giust.*, 1984, 101, che rileva come l'udienza preliminare si differenzi dalla *preliminary hearing*.

celebrazione del dibattimento.

Come noto, le cause del fallimento venivano individuate nella regola di giudizio per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, la quale si fondava sulla evidenza della sussistenza di una causa di proscioglimento, che implicava un filtro a maglie troppo larghe, preclusivo di qualsiasi capacità selettiva; nonché nel limitato potere di integrazione probatoria del giudice, il quale poteva soltanto invitare le parti a indicare temi nuovi o incompleti, sui quali si fosse reso necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione¹³.

Per incentivare la funzione deflattiva dell'udienza preliminare, la legge 8 aprile 1993, n. 105 eliminava l'aggettivo evidente che compariva nella formulazione originaria dell'art. 425 del codice di rito penale. Ma tale cancellazione legislativa non contribuì ad innalzare la capacità selettiva dell'udienza preliminare rispetto ai processi degni di pervenire alla fase dibattimentale¹⁴.

E così, la debolezza funzionale dell'istituto induceva certa dottrina ad ipotizzarne la soppressione¹⁵. Tuttavia, si preferì di mantenerlo in vita,

¹³ Come noto, l'esclusione del potere del giudice di inserirsi nell'alveo dell'attività di indagine, onde evitare che il controllo potesse essere frutto di una personale ricostruzione del fatto, e l'esclusione del potere di assumere *ex officio* le prove necessarie per decidere fra emissione del decreto che dispone il giudizio e pronuncia della sentenza di non luogo a procedere erano dettate dal pericolo di riproporre la figura del giudice istruttore. Sul punto cfr. FERRUA, *I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni Unite e dogmatismo della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1065, per il quale «l'abuso che converte il giudice in investigatore, alterando l'equilibrio processuale, è la ricerca di prove sulla base di un'autonoma ipotesi ricostruttiva dei fatti». Viceversa, a parere di RUGGIERI, *La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari*, Milano, 1996, 12, nota 37, la preoccupazione era eccessiva, in quanto la predeterminazione del *thema probandum* nell'imputazione formulata dal pubblico ministero e la indefettibilità del contraddittorio nel corso dell'udienza preliminare circoscrivevano in uno spazio veramente angusto il pericolo che venisse riproposta la figura del giudice istruttore.

¹⁴ È noto come già al momento dell'intervento normativo fosse diffusa la convinzione di una sua inutilità deflazionistica. Tuttavia, nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità vi furono delle pronunce che ritenevano la modifica normativa idonea ad incentivare la funzione deflattiva dell'udienza preliminare. Cfr. Corte cost., 1994, n. 88, in *Cass. pen.*, 1994, 1797, secondo cui la cancellazione dell'aggettivo evidente «rafforza[va] il potere valutativo del giudice dell'udienza preliminare così che quest'ultima [potesse] funzionare come filtro di maggiore consistenza rispetto al dibattimento»; Cass., Sez. I, 10 aprile 1995, p.g. in c. Valle, in *Mass. Uff.*, n. 200815, secondo cui la modifica normativa avrebbe implicato «un apprezzamento in termini di elevata serietà e fondatezza della proposizione accusatoria e di prevedibilità di una futura affermazione di condanna».

¹⁵ A favore dell'abolizione, CASSIBBA, *L'«insostenibile leggerezza» dell'udienza preliminare*, in *Criminalia*,

rafforzandone, però, i contrassegni di garanzia.

A tal fine, in primo luogo, veniva trasferita, in seno all'udienza preliminare, la disciplina inerente alla regolare costituzione delle parti, ossia prescrizioni destinate a garantire, più precipuamente, il diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo¹⁶.

2016, 80; DANIELE_FERRUA, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, cit., 80-81, per i quali «La vera riforma dell'udienza preliminare non sarebbe irrobustirla; sarebbe, al contrario, abrogarla, generalizzando la citazione diretta. Una soluzione che, naturalmente, andrebbe collocata nel contesto di una rivisitazione organica del sistema, considerandone attentamente tutte le implicazioni sugli istituti limitrofi ed accompagnandola, in particolare, all'eliminazione del giudizio immediato. L'amputazione dovrebbe essere netta. Non basterebbe rendere l'udienza preliminare facoltativa, facendola operare in presenza di una specifica richiesta dell'imputato. [...]». A parere dell'Autore, «Per quanto una riforma del genere possa sembrare troppo ardita, non si devono trascurare gli effetti virtuosi. Già da tempo l'udienza preliminare è stata abrogata in Inghilterra, nella patria del processo accusatorio. Rinunciarvi non significherebbe solo favorire l'efficienza. Avrebbe anche il pregio di responsabilizzare il pubblico ministero, il quale, privato del confortante alibi del vaglio preliminare del g.u.p., di fronte al timore di un proscioglimento dibattimentale, presterebbe la massima attenzione a non esercitare l'azione penale in assenza di un adeguato supporto probatorio a sostegno della pretesa punitiva. Potrebbe, infine, contribuire a rigenerare lo spirito che aveva animato i compilatori del codice del 1988, rafforzando la premessa indispensabile per il buon funzionamento di qualunque sistema imperniato sul metodo del contraddittorio: la celebrazione del dibattimento alla minore distanza temporale possibile dalla commissione dei fatti». Entrambi gli Autori ritornano sul tema. DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, cit., 131 e 138-144; FERRUA, *Onere della prova, regola di giudizio e standard probatorio: alla ricerca della perduta proposizione da provare*, in *Cass. pen.*, 2020, 7/8, 2648. Anche CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *questa Riv. web*, 15 ottobre 2019, 11, è tornato sul tema ed ha osservato che «La scelta legislativa di preservare l'udienza preliminare implica indefettibilmente che la relativa funzione di filtro sia resa effettiva: irragionevole che imputazioni generiche oppure non correttamente contestate in rapporto al fatto emergente dagli atti siano represses, con effetto regressivo ma tardivamente, solo nel dibattimento o, addirittura, al suo epilogo. Il filtro dell'eccesso imputativo non è costituzionalmente imposto, a differenza del controllo giurisdizionale sull'inazione o di quello operato dal giudice per le indagini preliminari rispetto all'esercizio dell'azione penale mediante l'instaurazione d'un rito speciale. Talché, se l'udienza preliminare non adempie alla propria funzione deflativa, una simile fase a contraddittorio partecipato necessario rappresenta un costo inutile, in termini di risorse e ragionevole durata». Invece, a favore del miglioramento/potenziamento, AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2022, 16; BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria*, cit., 1149-1150; MACCORA-BATTARINO, *Il giudice dell'udienza nella riforma*, in *Quest. giust.*, 2021, 4, 141; SCALFATI, *Giustizia penale e sistema produttivo: non prevalga solo l'idea di accorciare i tempi del processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 3, 506.

¹⁶ Il riferimento è all'art. 19 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, che disponeva la sostituzione dell'originario art. 420 con gli articoli da 420 a 420 *quinquies*.

Inoltre, veniva attribuito al giudice dell'udienza preliminare, il potere di indicare al pubblico ministero nuove indagini, laddove le avesse ritenute incomplete¹⁷; nonché il potere di assumere, anche *ex officio*, delle prove, qualora fossero state decisive per l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere. Poteri che consentono al giudice di acquisire le prove reputate necessarie per esaurire il quadro cognitivo, che solamente se completo avrebbe potuto, da un lato, «consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili (tra cui la richiesta di giudizio immediato, saltando l'udienza preliminare) e [...] indurre l'imputato ad accettare i riti alternativi; ciò che è essenziale ai fini della complessiva funzionalità del sistema, ma presuppone, appunto, una qualche solidità del quadro probatorio. Dall'altro [...] funge[re] da argine contro eventuali prassi di esercizio apparente dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbe in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale»¹⁸.

Venivano, altresì, ampliati i poteri decisorii, consentendo che il giudice

¹⁷ Tuttavia, secondo CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, cit., 89, la completezza da «perseguire attraverso l'esercizio del potere di integrazione investigativa di cui all'art. 421-bis c.p.p. appare circoscritta, per un verso, dal contenuto fattuale dell'imputazione e, per altro verso, dall'approfondimento probatorio indispensabile per ritenere fondata l'imputazione alla stregua delle regole di giudizio ex art. 425 c.p.p.».

¹⁸ Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in *Cass. pen.*, 1991, II, 207. Sul principio di completezza delle indagini, senza pretesa di esaustività, v. CAPRIOLI, *Insufficienza e contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a procedere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 287 ss.; CASSIBBA, *La «completezza» e la «concludenza» delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 2006, 1230 ss.; CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004, 172 ss.; DANIELE, *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Torino, 2005, 32 ss.; DE CARO, *Poteri probatori del giudice e diritto alla prova*, Napoli, 2003, 154; DOMINIONI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in AMODIO-DOMINIONI-GREVI-NEPPI MODONA-VIGNA, *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Milano, 1989, 61 ss.; GREVI, *Archiviazione per «idoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1274 ss.; LOZZI, *L'udienza preliminare nel sistema del nuovo processo penale*, cit., 1077 ss.; MARAFIOTI, *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio*, Torino, 2000, 276 ss.; MARZADURI, *Riflessioni sull'obbligatorietà dell'azione penale alla luce della riforma del codice di procedura penale*, in *Recenti orientamenti in tema di pubblico ministero ed esercizio dell'azione penale*, a cura di Tirelli, Milano, 1998, 45; POTETTI, *Il principio di completezza delle indagini preliminari e i poteri istruttori del «giudice preliminare»*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2001, 463 ss.; RUGGIERI, *La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari*, Milano, 1996, 148 ss.; SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Torino 2005; VOENA, *Investigazioni ed indagini preliminari*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1983, 264-273.

dell'udienza preliminare emettesse la sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti fossero stati insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Infine, l'udienza preliminare diveniva sede elettiva di celebrazione dei riti alternativi, in quanto proponibili solamente fino alla formulazione delle richieste finali in seno a tale fase processuale.

L'ampliamento dei poteri cognitivi e decisorî conferiti al giudice dell'udienza preliminare – a parere di certa dottrina – rivelava l'intento del legislatore di trasformare l'udienza preliminare in una sorta di giudizio preventivo, «inteso a duplicare, anticipandolo, l'accertamento di merito dibattimentale»¹⁹.

In realtà, non sembra di poter affermare che le modifiche comportassero un mutamento ontologico dell'udienza preliminare, trasformandola in un giudizio sul merito dell'imputazione. Essa, infatti, non si conclude con un giudizio che dichiari la condanna o l'assoluzione dell'imputato, risolvendosi, viceversa, in una valutazione prognostica circa la non superfluità del dibattimento, alla luce di un quadro cognitivo certamente più completo che in passato²⁰.

¹⁹ GALANTINI, *La nuova udienza preliminare*, cit., 101. Nello stesso senso AMODIO, *Lineamenti della riforma*, in *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, cit., 31; CALAMANDREI, *Criteri di giudizio e provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare*, in *Giust. pen.*, 2002, III, 12; DALLA, *L'apparente ampliamento degli spazi difensivi nelle indagini e l'effettiva anticipazione della "soglia di giudizio"*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale, I, Le innovazioni in tema di indagini preliminari e di udienza preliminare*, a cura di Kalb, Milano, 2000, 10. Escludono che le modifiche normative all'udienza preliminare l'abbiano trasformata in una fase di merito BARAZZETTA, *Gli snodi processuali. La nuova udienza preliminare ed i riti speciali*, cit., 572; BRICCHETTI-PISTORELLI, *L'udienza preliminare. Dall'avviso di conclusione delle indagini ai riti alternativi*, cit., 11; CASATI, *L'udienza preliminare come giudizio «di merito»*, cit., 3372; GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, cit., 404; RICCIO, *Ma cos'è l'udienza preliminare? Guai a trasformarla da filtro in giudizio*, cit., 8. Che l'ampliamento dei poteri cognitivi e decisorî del giudice non avesse trasformato l'udienza preliminare in una sorta di giudizio preventivo di merito veniva affermato anche da Corte cost., 4 giugno 2001, n. 185, in *Cass. pen.*, 2001, 2776, secondo cui «la funzione della udienza preliminare era e resta quella di verificare – sia pure alla luce di una valutazione "contenutistica" più penetrante rispetto al passato – l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, cosicché, ad una richiesta in rito, non può non corrispondere, in capo al giudice, una decisione di eguale natura, [...] calibrata sulla prognosi di non superfluità del sollecitato passaggio alla fase dibattimentale».

²⁰ In tali termini, KOSTORIS, *Udienza preliminare e giudizio abbreviato, snodi problematici della riforma*, in *Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico*, a cura di Nosengo, Milano, 2002, 45.

Da ultimo, al fine di rafforzare il ruolo di filtro ai dibattimenti inutili, perché destinati a concludersi con una pronuncia assolutoria, il legislatore ha mutato la regola di giudizio sottesa alla decisione del giudice dell'udienza preliminare, prescrivendo che quest'ultimo pronunci sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna.

È chiaro come il nuovo *standard* di prova imponga di verificare in modo analitico se il materiale acquisito abbia una rilevanza tale da rendere probabile la condanna all'esito del giudizio di merito²¹. Inoltre, la mutata prospettiva prognostica da «utilità astratta del processo» a prova di responsabilità dell'imputato²², implica che già in questa fase, ovviamente nei limiti di compatibilità con essa, «operi il canone dell'al di là del ragionevole dubbio con tutte le relative implicazioni in tema di regole probatorie e di giudizio»²³. Tuttavia, anche l'introduzione della regola della ragionevole previsione di condanna non ha snaturato la struttura dell'udienza sia perché permane la matrice tipicamente processuale dell'istituto, che è quella di accertare la necessità di proseguire nel giudizio; sia perché il nuovo *standard* impone di compiere in tale sede una valutazione non solo diagnostica ma anche prognostica sulla colpevolezza e punibilità dell'imputato²⁴.

2. *L'iter normativo dell'udienza predibattimentale.* Come noto, nell'ambito

²¹ Così DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, in www.legislazionepenale.eu, 19 luglio 2024, 58-59, il quale attribuisce alla nuova regola di giudizio una portata «moderatamente prognostica», che, da un lato, non preclude al giudice di svolgere una approfondita disamina del materiale probatorio, nel formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato; dall'altro, di optare per il non luogo a procedere «in tutti quei casi in cui il giudice non sia in grado di escludere con ragionevole certezza che, nel quadro cognitivo che realisticamente potrà essere raggiunto all'esito del giudizio, residuerà un dubbio ragionevole "interno" o "esterno" sulla responsabilità del prevenuto».

²² LEO, *La regola di giudizio dell'archiviazione e la riapertura delle indagini*, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Commentario diretto da Gatta-Gialuz, II, *Nuove dinamiche del procedimento penale*, a cura di Bene-Bontempelli-Lupária Donati, Torino, 2024, 90.

²³ TONINLCONTI, *Manuale di procedura penale*, XXV ed., Milano, 2024, 739. Anche DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., 33, ritiene che la regola di giudizio del *beyond any reasonable doubt* sia stato proiettato a ritroso dalla modifica dell'oggetto della prognosi del rinvio a giudizio, trasformata in prova della responsabilità del prevenuto.

²⁴ DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., 58,

dei reati di competenza del tribunale il codice distingue fra i reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e i reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. Fra questi ultimi il legislatore ha distinto due fasce di gravità, prevedendo per ognuna un differente tipo di procedimento. Nella prima fascia il procedimento è caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare, giacché il pubblico ministero esercita l'azione penale attraverso il decreto di citazione diretta a giudizio. Nella seconda fascia, nella quale rientrano i reati di competenza del tribunale ma non attribuiti alla cognizione del giudice monocratico, il procedimento prevede lo svolgimento dell'udienza preliminare²⁵. Il novero dei reati per i quali è prevista la citazione diretta è stato ampliato in modo significativo con la nuova versione del co. 2 dell'art. 550 c.p.p., introdotta dall'art. 32, co. 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ossequio all'art. 1, co. 9, lett. l) L. 27 settembre 2021, n. 134, che, per l'estensione del catalogo di tali reati ha fatto ricorso ad un criterio formale (delitti puniti con pena edittale massima di sei anni di reclusione anche se congiunta alla pena della multa) e ad un criterio sostanziale (delitti che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento)²⁶. All'estensione delle ipotesi di reato per le quali è previsto l'accertamento attraverso il procedimento con citazione diretta la riforma aggiunge ulteriori innovazioni che contribuiscono a modificare la struttura del procedimento. Tra queste la più significativa è la previsione, per la prima volta, di un controllo giurisdizionale sulla fondatezza dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, attraverso l'introduzione dell'udienza predibattimentale, che, di tal guisa, fa perdere al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica con citazione diretta il suo carattere identitario, rappresentato dalla carenza del controllo giudiziale sull'azione penale²⁷.

Tuttavia, l'udienza di comparizione predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta non costituisce una novità assoluta. Infatti, l'idea di prevedere una udienza anteriore all'apertura del dibattimento di primo grado nei

²⁵ Per tale ricostruzione, v. TONINL-CONTI, *Manuale di procedura penale*, XXV ed., cit., 916.

²⁶ Per una compiuta individuazione delle ipotesi di reato a citazione diretta, v. TRIGGLIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al tribunale monocratico*, in *La giustizia penale dopo la c.d. Riforma Cartabia*, a cura di Geraci, Torino, 2024, 337-340.

²⁷ Così, ancora, TRIGGLIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., 334.

procedimenti in parola viene da lontano.

I lavori preparatori della L. 14 dicembre 1999, n. 479 l'avevano già prospettata.

La Proposta di articolato avanzata dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita con d.m. 29 luglio 2014 e presieduta dal Prof. Andrea Antonio Dalia, che, nella integralità del testo, veniva presentata come Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pecorella e Costa (C. 873 dell'8 maggio 2008), al Capo II del Titolo I (Attività preliminari al dibattimento) del libro VII (Giudizio), prevedeva un'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, nella quale si sarebbe proceduto alla costituzione delle parti, all'esame delle questioni preliminari, che sarebbero state precluse se non «proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti». Peraltro, durante il corso dell'udienza, era possibile un proscioglimento anticipato nell'ipotesi in cui «l'azione penale non [doveva] essere iniziata o non [doveva] essere proseguita ovvero se il reato risultava estinto e se per accertarlo non era necessario procedere all'istruttoria dibattimentale ovvero per irrilevanza del fatto. Il giudizio poteva, altresì, essere definito mediante rito abbreviato o applicazione di pena concordata tra le parti. Nell'ipotesi in cui non fossero ricorse le condizioni per il proscioglimento anticipato o per la definizione del giudizio con rito abbreviato o applicazione di pena concordata tra le parti, su invito del presidente, le parti avrebbero specificato i fatti da provare in giudizio e richiesto l'ammissione dei mezzi di prova, illustrando le circostanze su cui avrebbe dovuto vertere l'esame. Al termine della discussione il giudice avrebbe provveduto all'ammissione dei mezzi di prova con ordinanza.

Nella Bozza di legge delega elaborata dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita con d.m. 27 luglio 2006 e presieduta dal Prof. Giuseppe Riccio, era, invece prevista una cosiddetta udienza di conclusione delle indagini, che, nella Relazione alla Proposta di articolato, veniva indicata come istituto che rappresenta il punto nevralgico del nuovo processo, «assommando funzioni di garanzia e ruolo promozionale per la definizione anticipata della vicenda»²⁸.

²⁸ Relazione alla Bozza di legge delega elaborata dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita con d.m. 27 luglio 2006, 88.

L'analisi dell'udienza di conclusione delle indagini non è possibile in questa sede. Sarà sufficiente soffermarsi sulle peculiarità salienti inerenti al suo svolgimento.

In particolare, merita di rilevare che erano previsti la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato all'udienza, da tenersi in camera di consiglio; il potere dell'imputato, dopo il compimento dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, di chiedere di essere interrogato; il potere del giudice di acquisire, su richiesta di parte, le prove decisive ai fini della deliberazione e, anche d'ufficio, quelle decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere²⁹; il dovere del giudice, dopo l'assunzione delle prove, di invitare le parti alle conclusioni; l'assunzione della prova dichiarativa sulla base dei temi proposti dalle parti; il dovere del giudice, nell'invitare le parti alle conclusioni, di avvertire l'imputato che avrebbe potuto chiedere il giudizio abbreviato o formulare richiesta di applicazione, anche concordata, della pena, di sanzioni sostitutive, di misure alternative alla detenzione o di sospensione del procedimento con messa alla prova³⁰.

²⁹ A tal proposito, va rilevato che nella Relazione alla Bozza di legge delega elaborata dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale, cit., 95, viene precisato che il pericolo che con l'attribuzione di poteri probatori al giudice si evochi il giudice istruttore «è fondato su una falsa raffigurazione intellettuale di tale soggetto, che ha accompagnato la critica ai poteri ufficiosi del giudice sin dall'entrata in vigore dell'attuale codice [...]. La raffigurazione è falsa; il giudice era istruttore perché era unico operatore della prova [...]; situazione, questa, ben lontana dalle nuove prospettive operative del giudice». Peraltro, «il modo di gestione diretta (da parte del giudice) dell'interrogatorio e della prova dichiarativa [...] risponde ai bisogni di snellezza funzionale dell'udienza che, però, non sottraggono alle parti il potere di indicare e/o di proporre temi al giudice».

³⁰ Fra le altre direttive, anche la disciplina in tema di modifica dell'imputazione nel corso dell'udienza era molto più rigida e formale rispetto a quella vigente all'epoca. Era previsto, infatti, il potere del pubblico ministero di qualificare diversamente il fatto e di contestare una circostanza aggravante o un reato in concorso formale, nonché di modificare l'imputazione per diversità del fatto; in tali casi, però, era prevista la concessione, all'imputato, di un congruo termine a difesa che non avrebbe potuto essere inferiore a quello di comparizione dinanzi al giudice, se la diversità del fatto fosse risultata dagli atti di indagine già acquisiti al momento della formulazione dell'imputazione; il potere dell'imputato di rinunciare ai termini a difesa o di consentire che avesse una durata inferiore; la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, in caso di assenza dell'imputato, del verbale contenente la contestazione, con avviso della data della nuova udienza; la contestazione del fatto non enunciato nell'imputazione, su autorizzazione del giudice previa richiesta del pubblico ministero e consenso dell'imputato; la restituzione degli atti al pubblico ministero se fosse risultato, nel corso dell'udienza, che il fatto non era stato enunciato in forma chiara e precisa o risultasse diverso da come contestato; il dovere del giudice, prima di ordinare la restituzione degli atti, di invitare il pubblico ministero alla precisazione o alla modifica dell'imputazione; la concessione di un

L'udienza, quindi, si sarebbe conclusa con il decreto che dispone il giudizio o con sentenza di non luogo a procedere, in casi predeterminati e comunque quando il giudice avesse ritenuto che gli elementi acquisiti non fossero idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Nel d.d.l. A.C. 2435, presentato, alla Camera dei deputati, il 13 marzo 2020, l'istituto, che assumeva, per la prima volta, la denominazione di udienza predibattimentale, veniva previsto con lo scopo di valutare «- sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero -» se il dibattimento [dovesse essere] celebrato o se, al contrario, dovesse intervenire immediatamente una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere», anche in virtù della regola di nuovo conio, secondo cui la sentenza di non luogo a procedere va pronunciata anche quando gli elementi acquisiti non consentono l'accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio³¹. L'intento «sotteso alla introduzione di una udienza volta a “filtrare” da parte del giudice i fascicoli trasmessi dall'organo inquirente» era quello di evitare dibattimenti ritenuti “inutili” o che si sarebbero conclusi con un proscioglimento³². Successivamente, la Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, istituita con d.m. 16 marzo 2021, condivideva la proposta di «introdurre, nei procedimenti monocratici a citazione diretta di cui all'art. 550 c.p.p., un'udienza “filtro”, volta a verificare l'effettiva necessità della celebrazione del dibattimento, non solo e non tanto per fini deflattivi, ma soprattutto perché il dibattimento per chi è costretto a subirlo costituisce già di per sé una “pena”, che non deve essere inflitta se ne mancano le ragioni»³³. Peraltro, riteneva giustificata «la modifica sia per il numero elevatissimo di assoluzioni nei procedimenti monocratici a citazione diretta, mancanti del

termine a difesa, nella misura indicata dalle precedenti direttive, rinunciabile da parte dell'imputato, in caso di modifica o precisazione dell'imputazione; la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, in caso di assenza dell'imputato, del verbale contenente la contestazione come riformulata, con avviso della data della nuova udienza.

³¹ Cfr. Relazione tecnica al d.d.l. A.C. 2435, in www.documenti.camera.it, 24.

³² Cfr. Relazione tecnica al d.d.l. A.C. 2435, cit., 25.

³³ Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, in www.sistemapenale.it, 25 maggio 2021, 31.

filtro dell'udienza preliminare; sia per l'esigenza logico-sistematica di affidare al controllo preventivo del giudice la corretta applicazione, da parte del pubblico ministero, del criterio di giudizio sotteso alla decisione di esercitare l'azione penale», soprattutto in seguito al mutamento di tale criterio suggerito dalla Commissione medesima, che «proponeva di precisare che il pubblico ministero dovesse chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari “non sono tali da determinare la condanna” dell'imputato. [...] Da qui la scelta di introdurre un filtro giudiziale nei procedimenti a citazione diretta, [di guisa che] la valutazione del giudice dell'udienza “filtro” consentirà di celebrare il dibattimento soltanto quando egli riterrà che gli elementi acquisiti dal pubblico ministero, come risultanti dal suo fascicolo, sono tali da determinare la condanna dell'imputato [...]»³⁴.

La regola decisoria dell'udienza predibattimentale ha poi subito una ulteriore trasformazione nella versione finale elaborata dalla L. 27 settembre 2021, n. 134, essendo previsto, all'art. 1, co. 12, lett. d), che la sentenza possa essere pronunciata qualora gli elementi acquisiti non consentano «una ragionevole previsione di condanna»³⁵.

3. *Profili essenziali dell'udienza predibattimentale. L'udienza di nuovo conio*³⁶

³⁴ Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, cit., 31, in cui è dato leggere che «Il mutamento del criterio che il pubblico ministero deve applicare nella decisione di esercitare l'azione penale, [...] rischierebbe di restare senza effetto pratico se non fosse accompagnato da un controllo sulla sua osservanza, necessariamente affidato ad un giudice».

³⁵ A parere di AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, cit., 16, l'udienza predibattimentale costituirà uno «snodo di grandissimo rilievo». Per TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, in *Arch. pen. web*, 22 luglio 2022, 5, si tratta della novità di maggiore rilievo della L. 27 settembre 2021, n. 134.

³⁶ Sulla udienza di comparizione predibattimentale, senza pretesa di completezza, cfr. ALVINO, *Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della “riforma Cartabia”*, in *Sist. pen.*, 2022, 3, 27-39; IP., *Rifondazione delle “udienze preliminari” e implicazioni di sistema: riflessioni a prima lettura a margine del recente disegno di legge delega di riforma del processo penale*, in *Arch. pen. web*, 14 maggio 2020; AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, cit., 14-25; BACCARI, *L'udienza predibattimentale nel rito a citazione diretta*, Torino, 2024; CANEPA, *Brevi riflessioni critiche in merito alla “udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, in particolare sulla separazione delle funzioni”*, in *Dir. dif.*, 9 dicembre 2022, 1 ss.; D'ALESSIO, *La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta a giudizio*, in *La Riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 526 ss.; DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, in

www.sistemapenale.it, 16 gennaio 2023; DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 524 ss.; DE GIOIA-GRASSI, *La riforma del processo penale. Il commento operativo al D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della riforma del processo penale. Aggiornato con la proroga al 30 settembre 2022 dell'entrata in vigore della riforma (D.L. 31 ottobre 2022, n. 162)*, Piacenza, 2022, 45 ss.; DIDI, *L'udienza-filtro nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 180 ss.; DI TULLIO D'ELISIS, *La riforma Cartabia della giustizia penale. Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati in G.U. 243 del 17 ottobre 2022*, Santarcangelo di Romagna, 2022, 555 ss.; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022; GIUNCHEDI, *Figlia di un dio minore. Gli ingiustificati deficit dell'udienza predibattimentale*, in questa Riv. web, 20 febbraio 2024, 1 ss.; IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, in *Quest. giust.*, 2021, 4, 156 ss.; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen. web*, 1 dicembre 2021; LOMBARDI, *L'udienza predibattimentale nella Riforma "Cartabia": uno schema operativo con alcuni punti di riflessione*, in www.giurisprudenzapenale.com, 16 dicembre 2022; LORENZETTO, Artt. 552-553, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, VI ed., t. 3, Milano, 2023, 968 ss.; EAD., Art. 555, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 1052; MANCUSO, *Le nuove dinamiche del giudizio*, in *Castroonuovo-Donini-Mancuso-VARRASO, Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023, 829 ss.; MARANDOLA, *Prime questioni in tema di udienza predibattimentale*, in *Pen. dir. proc.*, 22 dicembre 2023; MEAZZA, *La nuova udienza predibattimentale*, in *Boga-Crepaldi-De Luca-Meazza-Moscardini-Stampanoni Bassi, Le indagini preliminari, l'udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale*, Torino, 2023, 281 ss.; NATALE, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in *attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, a cura di Bassi-Parodi, Milano, 2022, 221 ss.; NATALLI, *Catalogo della citazione diretta esteso ai reati non complessi*, in *Guida dir.*, 2022, 43, 45-50; ID., *Udienza-filtro predibattimentale: l'arma per evitare processi inutili*, in *Guida dir.*, 2022, 43, 51-58; PANSINI, *Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica*, in *Scalfati-BERNASCONI-DE CARO-Menna-Pansini-Pulvirenti-Triggiani-VALENTINI-Vigoni, Manuale di diritto processuale penale*, V ed., Torino, 2023, 723 ss.; PIATTOLI, *Udienza predibattimentale nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica tra l'obiettivo di una più ordinata sequenza procedimentale e la funzione di tutela delle garanzie*, in www.legislazionepenale.eu, 5 gennaio 2023; PIZIALI, Artt. 554-bis-554-quinquies, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, cit., 1033 ss.; ID., Art. 558-bis, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, cit., 1082 ss.; PRESUTTI, Art. 550, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, cit., 954 ss.; ROSSI, *Le novelle della Riforma Cartabia ed il processo penale davanti al tribunale in composizione monocratica: la nuova "udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta"*, in *Sist. pen.*, 2023, 5, 69-87; SPANGHER, *Riforma processo penale: l'udienza predibattimentale del rito monocratico*, in *Quot. giur.*, 6 settembre 2021; SPINELLI, *Luci e ombre della nuova udienza predibattimentale*, in *Arch. pen.*, 2022, 2, 525 ss.; STELL, *Modifiche al Titolo II «Citazione diretta a giudizio» del Libro VIII «Procedimento davanti al tribunale monocratico»*, in *Commento articolo per articolo del d.lgs. 150/2022 di attuazione della Riforma Cartabia come modificato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, c.d. Decreto Nordio*, a cura di Conz-Levita, Roma, 2022, 459 ss.; STIGLIANO, *La nuova udienza filtro: una nuova mini udienza preliminare? Tra (antiche) esigenze deflative e (nuove) lungaggini processuali*, in *Percorsi pen.*, 2022, 2, 72 ss.; TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 1 ss.; TRAPELLA, *La citazione diretta*

costituisce il luogo naturale di risoluzione di tutte le questioni prodromiche allo svolgimento del dibattimento che non abbiano natura istruttoria o decisoria³⁷. Fra queste rientrano, da un lato, la verifica della regolare costituzione delle parti, la risoluzione delle questioni preliminari e il tentativo di conciliazione, che deve essere doverosamente intrapreso dal giudice, allorché oggetto dell'accertamento sia un reato perseguibile a querela di parte; dall'altro, la verifica della correttezza dell'imputazione, l'accesso ai riti alternativi e il controllo sull'esercizio dell'azione penale con l'eventuale pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Quindi, in primo luogo, il giudice deve procedere agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti³⁸, «ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, notificazioni e comunicazioni di cui dichiara la nullità»; emettere eventuali ordinanze di rinvio ed applicare la nuova disciplina del procedimento in assenza³⁹. Sembra un passaggio assolutamente superfluo e dispendioso in termini di economia processuale visto e considerato che le incombenze preliminari alla

a giudizio: una riflessione, in *Cass. pen.*, 2020, 3030 ss.; TRIGGLIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., 333-368; *IP.*, *La nuova udienza predibattimentale nel procedimento penale monocratico: luci e ombre*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 26-51; *IP.*, *L'udienza predibattimentale monocratica*, in *Analisi della c.d. Riforma Cartabia (l. n. 134 del 2021)*, a cura di Geraci-Scalfati, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 143 ss.; *IP.*, *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della "Commissione Lattanzi"*, in *Arch. pen. web*, 15 luglio 2021.

³⁷ Per TRIGGLIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., 359, il compimento di tali attività costituisce una luce fra le tante ombre che addensano l'udienza predibattimentale.

³⁸ In merito alla costituzione di parte civile, BACCARI, *L'udienza predibattimentale nel rito a citazione diretta*, cit., 112, con opinione condivisibile, ritiene che essa non possa avvenire oltre lo svolgimento dell'udienza predibattimentale, in quanto il co. 3 dell'art. 554-bis c.p.p. prescrive che le questioni preliminari di cui all'art. 491, co.i 1 e 2, e quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini indicati nel co. 1 della norma in parola, tra cui rientra proprio la vicenda relativa alla costituzione di parte civile, sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Ne consegue che tali questioni sono decise immediatamente e non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Pertanto, la costituzione di parte civile potrà intervenire nella fase introduttiva del giudizio dibattimentale, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, soltanto nel caso in cui manchi la celebrazione dell'udienza "filtro", ossia nell'ipotesi di giudizio immediato o di giudizio direttissimo.

³⁹ A tal proposito, BACCARI, *L'udienza predibattimentale nel rito a citazione diretta*, cit., 110, osserva che «il legislatore della riforma ha attribuito al giudice dell'udienza predibattimentale la competenza funzionale a disporre la rinnovazione degli atti a contenuto comunicativo (avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni), lasciando inalterato il testo dell'art. 143 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».

fase istruttoria e decisoria del processo previste dall'art. 554-*bis* c.p.p. finiscono per ricalcare le stesse attività che erano già stabilite per l'udienza dibattimentale di prima comparizione, disciplinata dall'art. 555 dello stesso codice⁴⁰.

Quanto alle questioni preliminari, se esse non vengono eccepite subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti sono precluse successivamente. Ovviamente l'ordinanza che decide in merito a tali questioni non sarà impugnabile, tuttavia potrà essere oggetto di censura con l'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado⁴¹.

⁴⁰ Di contrario avviso TONINL-CONTI, *Manuale di procedura penale*, XXV ed., cit., 919, nota 6, i quali osservano che «Nella previgente disciplina accadeva nella prassi che [le attività prodromiche al dibattimento] fossero espletate nel corso della prima udienza di comparizione (chiamata nel “gergo giudiziario” udienza di smistamento), in cui, infatti, la difesa poteva o avanzare richieste di riti alternativi, o formulare una delle questioni preliminari di cui all'art. 491, o formulare direttamente le richieste istruttorie ai sensi dell'art. 493 (a questo punto, il giudice, una volta ammessi i mezzi di prova, dichiarava aperto il dibattimento e rinviava ad una nuova udienza per l'assunzione dei mezzi di prova). Spesso, poteva accadere che nel corso della medesima udienza fossero calendarizzati processi che prevedevano attività di tipo diverso: per alcuni era previsto lo svolgimento delle attività tipiche della prima udienza di comparizione; per altri era, invece, previsto lo svolgimento di attività istruttorie o decisorie. Ciò poteva comportare un rallentamento reciproco dei processi fissati nella singola giornata, poiché nelle udienze di comparizione, in seguito alla formulazione di eccezioni o alla richiesta di riti alternativi (quali, ad esempio, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli artt. 444 e ss.) il giudice avrebbe potuto avere la necessità di ritirarsi in camera di consiglio per emettere un'ordinanza o una sentenza (anche ai sensi dell'art. 469), con conseguenti ritardi e attese (imprevisti) dei testimoni e dei difensori interessati dei processi per i quali era previsto lo svolgimento di attività istruttoria, fissati nelle ore immediatamente successive». L'udienza predibattimentale potrebbe contribuire a superare tali problematiche proprio perché, come udienza di smistamento, finalizzata al compimento di attività preparatorie del dibattimento». Di tale avviso anche TRIGGIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., 359-360. Invece, a parere di GIUNCHEDI, *Figlia di un dio minore. Gli ingiustificati deficit dell'udienza predibattimentale*, cit., 13 «Accostare l'attuale udienza predibattimentale alla “vecchia” udienza di smistamento [...] comporta l'indubbio vantaggio che a decidere le questioni che in parte necessitano della disamina del fascicolo del P.M. sia un giudice-persona fisica diverso da quello incaricato dell'istruttoria e della decisione con la conseguenza di preservarlo da contaminazioni da atti contenuti in un fascicolo la cui conoscenza gli è preclusa ai fini della decisione».

⁴¹ Alla luce del dettato normativo non sembra condivisibile l'opinione di D'ARCANGELO, *L'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta*, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, cit., 339, per il quale le questioni preliminari immediatamente sollevate e decise dal giudice dell'udienza predibattimentale potrebbero essere decise in maniera diversa dal giudice dell'udienza dibattimentale, perché sarebbe «irragionevole pretendere che il giudice del dibattimento debba procedere fino all'emissione di una sentenza in ipotesi nulla, pur essendosi nelle more convinto dell'erroneo rigetto di un'eccezione preliminare fondata». D'altronde, la possibilità di impugnare, unitamente alla sentenza, l'ordinanza che decide le questioni preliminari esclude ogni lesione del diritto di difesa.

Come anticipato, il giudice dell'udienza predibattimentale ha anche il compito di definire l'oggetto del giudizio, intervenendo sull'imputazione⁴². Infatti, in virtù dell'art 554-*bis*, co. 5, c.p.p., in caso di ambigua o generica enunciazione dell'imputazione nel decreto di citazione, il giudice, sentite le parti, deve invitare il pubblico ministero a riformularne il contenuto. In caso di inerzia del pubblico ministero, il giudice dichiara la nullità del decreto di citazione e rimette gli atti al pubblico ministero medesimo. La natura della nullità appare dubbia. Tuttavia, la circostanza che il giudice la possa dichiarare d'ufficio induce a concludere che si sia in presenza di una nullità a regime intermedio⁴³. Del pari, al fine di consentire la correlazione fra imputazione e sentenza, qualora il fatto, la sua definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza siano state indicate in termini non corrispondenti alle risultanze degli atti di indagine, il giudice, anche d'ufficio, deve invitare il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche all'imputazione. Se il pubblico ministero non vi provvede, il giudice deve disporre con ordinanza la restituzione degli atti. Invece, se il pubblico ministero procede alla modifica dell'imputazione e l'imputato non è presente, l'art. 554-*bis*, co. 6, terzo periodo c.p.p. dispone che «il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza». Tuttavia, la sospensione del processo ed il rinvio ad altra udienza, in assenza dell'imputato, sono previsti espressamente soltanto nel caso di modifica della qualificazione giuridica dell'imputazione e non anche con riferimento alle variazioni dei profili fattuali dell'addebito. L'estensione applicativa della norma sembra possibile attraverso

⁴² Come osserva BACCARI, *L'udienza predibattimentale nel rito a citazione diretta*, cit., 117, la disciplina è sostanzialmente identica a quella prevista per l'udienza preliminare. Tuttavia, PIATTOLI, *Udienza predibattimentale nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica tra l'obiettivo di una più ordinata sequenza procedimentale e la funzione di tutela delle garanzie*, cit., 9, rileva la differenza fra il controllo sull'imputazione previsto nell'udienza preliminare e quello dell'udienza predibattimentale, giacché nell'udienza preliminare l'invito al pubblico ministero di provvedere alle opportune precisazioni ed integrazioni dell'imputazione «avviene di solito alla conclusione dell'udienza, in seguito ad un'eventuale attività di integrazione probatoria, in questo nuovo contesto, invece, si avrebbe solo sulla base di una riconsiderazione delle carte contenute nel fascicolo che sarà costituito dal fascicolo del dibattimento unitamente al fascicolo del pubblico ministero».

⁴³ Sono di tale opinione, BACCARI, *L'udienza predibattimentale nel rito a citazione diretta*, cit., 110; DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, cit., 5.

una interpretazione analogica. Peraltro, il legislatore non ha previsto, nell'ipotesi di modifica dell'imputazione, che l'imputato possa chiedere un termine a difesa, diritto riconosciuto, invece, allorché la modifica dell'imputazione intervenga nel corso del dibattimento a seguito dell'istruzione⁴⁴.

Infine, v'è da chiedersi se il controllo sulla validità dell'imputazione e sulla sua corrispondenza agli atti contenuti nel fascicolo a disposizione del giudice si armonizzi con il diritto dell'imputato, costituzionalmente garantito, ad essere giudicato da un giudice imparziale⁴⁵. Il tema, anche se con riferimento al diverso contesto dell'udienza preliminare, è stato già esaminato dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 34, co. 2, c.p.p., sollevata dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli, con riferimento all'art. 117, co. 1 della Costituzione, in relazione all'art. 6, § 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del

⁴⁴ Secondo NATALE, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, cit., 237, «si renderà necessaria un'accurata riflessione sotto il profilo della ragionevolezza del diverso regime che si ha in caso di modifiche dell'imputazione ex art. 519 c.p.p. e di modifiche dell'imputazione ex art. 554-bis, comma 6, c.p.p.: se in udienza pre-dibattimentale è escluso che il termine a difesa possa rivelarsi funzionale alla richiesta di nuove prove, è però certo che esso potrebbe essere funzionale per ragionate riflessioni dell'imputato sull'opportunità o meno di avanzare richiesta di definizione del procedimento con riti alternativi». Viceversa, per D'ARCANGELO, *L'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta*, cit., 342, la mancata previsione pare giustificata dalla circostanza che il controllo sull'imputazione nell'udienza predibattimentale «avviene nel contraddittorio delle parti e in un momento nel quale le parti stesse non hanno esercitato il proprio diritto alla prova».

⁴⁵ Osserva UBERTIS, *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali II, t. 1, Milano, 2008, 427, che laddove i termini imparzialità e terzietà, «attributi essenziali all'idea di giudice, [...] «poss[al]no essere concettualmente distinti all'interno di formule binarie spesso impiegate come un'endiadi, quasi a esprimere un'unica nozione attraverso l'uso di termini coordinati tra loro», è da «ritenersi che la "imparzialità" del giudice, operante in relazione al singolo processo, si riferisca peculiarmente alla funzione svolta, per la quale sono necessarie l'assenza di legami con le parti, l'indifferenza riguardo agli interessi in conflitto e dunque al risultato della disputa, la mancanza di pregiudizi inerenti al *thema decidendum*». Sul concetto di imparzialità del giudice v., pure, DI CHIARA, *L'incompatibilità endoprocessuale del giudice*, Torino, 2000, 87 ss.; FERRUA, *I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni unite e dogmatismo della Corte costituzionale*, cit., 1080; QUATTROCOLO, *Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Napoli, 2011, 56 ss.; SACCHETTO, *Ancora su incompatibilità del gup e applicazione della "dottrina Battistella"*, in www.legislazionepenale.eu, 28 ottobre 2019.

magistrato che, nel corso dell'udienza preliminare, avendo ravvisato un fatto diverso da quello contestato, abbia sollecitato il pubblico ministero a provvedere nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell'imputazione, invito accolto dall'accusa⁴⁶.

La decisione induce a ritenere che, quando il pubblico ministero aderisca all'invito di riformulare in termini corretti l'imputazione, il giudice dell'udienza predibattimentale non divenga incompatibile a tenere l'udienza stessa, sempre, però, che si tratti di decidere sulla sussistenza delle condizioni per il passaggio al dibattimento. Viceversa, è da ritenersi minata la sua imparzialità allorché, dopo che il pubblico ministero sia stato invitato a riformulare il contenuto dell'imputazione, perché ambiguo o generico, vengano richiesti riti alternativi. In tal caso, infatti, l'organo giurisdizionale è chiamato a pronunciarsi sul merito della regiodicanda, apparendo condizionato dalla precedente decisione sulla correttezza dell'imputazione⁴⁷.

Al pari dell'udienza preliminare, l'udienza predibattimentale, nel procedimento a citazione diretta, davanti al tribunale in composizione monocratica, costituisce l'unica fase processuale per la richiesta di eventuali procedure semplificate di carattere premiale⁴⁸. Non è questa la sede per

⁴⁶ Corte cost., 29 marzo 2019, n. 66, in *Giur. cost.*, 2019, 863. Di contrario avviso, in dottrina, VALENTINI, *Imputazione e giudice dell'udienza preliminare*, in *Giur. it.*, 2002, 440, la quale ritiene che la sollecitazione rivolta al pubblico ministero, affinché precisi l'imputazione, vulnera l'imparzialità del giudice, giacché vengono, così, mescolate le funzioni caratteristiche dell'accusa con quelle proprie della giurisdizione; nonché DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 91; TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 13-14, per il quale il controllo giurisdizionale sull'addebito elevato dal pubblico ministero è capace di «alterare l'ortodossa dialettica processuale che vede il giudice in posizione di terzietà e imparzialità, non certo in veste di «esortatore» della rettifica della imputazione, adempimento di esclusivo appannaggio dell'inquirente».

⁴⁷ Sul punto cfr. PIATTOLI, *Udienza predibattimentale nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica tra l'obiettivo di una più ordinata sequenza procedimentale e la funzione di tutela delle garanzie*, cit., 14, la quale osserva che, in tema di incompatibilità funzionale, a tenere l'udienza predibattimentale, da parte del giudice che ha visto accolta, dal pubblico ministero, la sollecitazione a riformulare o modificare l'imputazione, «le riserve si appuntano sull'ipotesi in cui siano stati richiesti riti alternativi (giudizio abbreviato o «patteggiamento»), perché l'instaurazione di percorsi speciali conferisce all'organo giudicante il potere di pronunciarsi sul merito delle accuse».

⁴⁸ Osserva TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 148, che l'attuale art. 554-ter, co. 2, c.p.p. si riferisce, genericamente e in maniera onnicomprensiva, a tutti i procedimenti speciali, laddove nel d.d.l. A.C. 2435 l'udienza predibattimentale era soltanto la sede per la richiesta di rito abbreviato, patteggiamento ed oblazione.

soffermarsi sul tema. Tuttavia, va osservato che l'art. 558-*bis* c.p.p., introdotto dall'art. 32, co. 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede la possibilità di esperire il giudizio immediato anche nel procedimento a citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica⁴⁹. In realtà, l'introduzione dell'udienza predibattimentale ha fatto venire meno la ragione per cui, in giurisprudenza, veniva escluso che tale rito alternativo potesse essere esperito nei procedimenti azionabili con citazione diretta, ossia la mancanza dell'udienza preliminare, ritenuta presupposto implicito del giudizio immediato, perché esso avrebbe potuto essere esperito soltanto in presenza di una evidenza probatoria tale da rendere superflua la celebrazione dell'udienza preliminare⁵⁰.

Quanto agli esiti dell'udienza, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'art. 533 c.p.p., sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa. Del pari, pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. È chiaro che sono stati riprodotti pedissequamente i presupposti per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare. Tuttavia, a differenza del giudice dell'udienza preliminare, il giudice dell'udienza predibattimentale non può ordinare ulteriori indagini né ammettere prove decisive ai fini della sentenza di non

⁴⁹ Sulla previsione del giudizio immediato in seno all'udienza predibattimentale, per tutti, v., ancora, TRIGGIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., 355-358.

⁵⁰ *Ex multis*, cfr. Cass., Sez. I, 23 giugno 2010, n. 24170, in *Mass. Uff.*, n. 247945. Anche in dottrina, il giudizio immediato veniva ritenuto incompatibile con il procedimento a citazione diretta, essendo tale rito semplificato caratterizzato dalla carenza dell'udienza preliminare e dalla anticipazione del dibattimento. Sul tema, nella manualistica, FIORIO-FONTL. MONTAGNA, *Corso di procedura penale*, Firenze, 2019, 651 ss.; SCAPARONE, *Procedura penale*, II, V ed., Torino, 2017, 202; SPANGHER, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in Dominioni-Corso-Gaito-Spangher-Galantini-Filippini-Garuti-Mazza-Varraso-Vigoni, *Manuale di procedura penale*, VII ed., Torino, 2022, 691 e 693; TONINL-CONTI, *Manuale di procedura penale*, XXII ed., Milano, 2021, 867 ss.; SIRACUSANO, *Il procedimento per i reati di cognizione del tribunale in composizione monocratica*, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, ed. a cura di Di Chiara-Patané-Siracusano, cit., 751 ss.

luogo a procedere⁵¹.

4. Profili comparativi evocati ma insussistenti. La Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, motivava la scelta di introdurre l'udienza predibattimentale anche alla luce di esperienze straniere di alcuni ordinamenti che affidano proprio al giudice del dibattimento la valutazione circa l'alternativa tra celebrazione del giudizio e definizione anticipata. A tal proposito, venivano richiamati l'art. 622 *LECrim* spagnola e lo *Zwischenverfahren* tedesco (§ 203 StPO).

I profili comparativi vanno attentamente esaminati.

Come noto, nel sistema processuale penale spagnolo se, da un lato, non si può giungere al dibattimento senza l'esercizio dell'azione penale; dall'altro, occorre un preventivo controllo giurisdizionale sull'azione penale, cui è deputata la cosiddetta fase intermedia⁵². Nel processo per delitti gravi il giudice istruttore, quando ritiene di aver esaurito il proprio compito, dichiara, anche d'ufficio, la chiusura della fase preliminare e rimette gli atti compiuti al giudice dibattimentale, il quale, una volta ricevuti gli atti, li comunica alle parti accusatrici, affinché, dopo aver esaminato gli atti compiuti, possano presentare le proprie richieste. In caso di dissenso, rispetto alla decisione del giudice istruttore, esse possono sollecitare il compimento di ulteriore attività probatoria. Viceversa, aderiscono alla decisione di chiusura dell'istruzione. In tal caso devono ulteriormente specificare se chiedono il *sobreseimiento*, corrispondente alla nostra sentenza di non luogo a procedere o il rinvio a giudizio. Esaurita questa fase, che avviene senza la celebrazione di alcuna udienza, il giudice dibattimentale rimette gli atti al giudice istruttore. Questi potrà compiere ulteriori attività, disporre il *sobreseimiento*, ovvero il rinvio a giudizio. Solo nell'ipotesi di rinvio a giudizio inviterà tutte le parti a presentare

⁵¹ A parere di TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 17, la scelta è «probabilmente espressiva di garantire a tutti i costi la speditezza e la fluidità del rito».

⁵² Sul processo penale spagnolo, v. GERACI, *Il processo penale spagnolo: caratteristiche e struttura*, in *Cass. pen.*, 2009, 2349 ss.; MARCOLINI, *Processo penale spagnolo*, in *Enc. dir.*, Annali III, t. 1, Milano, 2008, 781-907; MORENO CHAMARRO, *El proceso penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal comentada*, Barcellona, 2004. Sulla cosiddetta fase intermedia, BACHMAIER WINTER, *La "fase intermedia" nel processo penale spagnolo: il ricorso abusivo alla decisione di non luogo a procedere*, in *Criminalia*, 2015, 54 ss.

una cosiddetta memoria di qualificazione (*escrito de calificación*), che dovrà contenere, se presentata dalle parti accusatrici, l'elenco numerato dei fatti punibili, la loro qualificazione giuridica e attribuzione agli accusati, le eventuali attenuanti, aggravanti ed esimenti, la pena richiesta, nonché, ai fini civilistici, la quantificazione dei danni cagionati dal reato e le persone tenute al risarcimento. La difesa, invece, dovrà redigere una propria memoria con cui prende posizione su ciascuno dei punti indicati dalle parti accusatrici, specificando per quali vi è contestazione. Ricorre, inoltre, per tutte le parti l'obbligo di indicare già in tali scritti le prove che vogliono assumere in giudizio, nonché di redigere la lista dei testimoni e dei periti. Nel giudizio *abreviado* la fase in parola presenta sensibili diversità procedurali. In primo luogo è condotta dal giudice istruttore e non dal giudice dibattimentale, che notifica la chiusura della fase preliminare alle parti accusatrici, le quali devono presentare sin da subito la propria memoria di qualificazione (*escrito de acusación*), con cui possono chiedere il compimento di ulteriori attività istruttorie, ovvero il non luogo a procedere, oppure, ancora, l'apertura del giudizio. Raccolte le memorie scritte, è il giudice istruttore a decidere sulle richieste delle parti. In caso di rinvio a giudizio invita l'accusato a presentare la propria memoria di qualificazione. Questo è l'ultimo adempimento di competenza del giudice istruttore, poi, tutto il materiale viene trasmesso al giudice del dibattimento⁵³. L'ampia attività che viene svolta nella fase intermedia nel processo penale spagnolo, tra cui anche l'eventuale assunzione di prove, laddove nell'udienza predibattimentale vengono svolte soltanto le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, palesa la distanza siderale fra le due fasi processuali. Venendo al sistema processuale penale tedesco, merita di rilevare che la sua fisionomia poggia ancora sul risalente codice di procedura penale dell'1 febbraio 1877, entrato in vigore l'1 ottobre 1879, che si compone di sette libri, uno dei quali dedicato al procedimento di primo grado (*das Verfahren im ersten Rechtszug*), che, identico davanti a qualunque giurisdizione e per qualsiasi reato si scompone in tre momenti; a) la fase preparatoria (*das Vorverfahren*), ovvero l'indagine; b) la fase intermedia (*das Zwischenverfahren*), finalizzata al controllo della consistenza degli elementi raccolti nella fase di indagine sui quali il pubblico ministero fonda la domanda

⁵³ Per tale sintetica esposizione della fase intermedia nel processo spagnolo cfr. MARCOLINI, *Processo penale spagnolo*, cit., 794-795.

di giudizio; c) la fase del giudizio (*das Hauptverfahren*), nella quale vanno distinti la fase preparatoria e il dibattimento in senso proprio, caratterizzato dalla ricerca giudiziaria della verità⁵⁴. Il richiamo della Commissione è alla fase intermedia. Come noto, si tratta di una fase finalizzata, da un lato, al controllo sulla risoluzione che il pubblico ministero ha preso, durante la fase preparatoria, di esercitare l'azione penale; dall'altro, all'apertura della fase del giudizio, una volta verificato se esista un ragguardevole sospetto di commissione di un reato⁵⁵. La procedura, essenzialmente cartolare, che termina con una decisione adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti è introdotta dal pubblico ministero con l'esercizio dell'azione penale, che avviene attraverso la trasmissione al tribunale competente per il giudizio, composto soltanto da giudici togati, della querela del privato o dell'atto di accusa (*die Anklageschrift*)⁵⁶. Quest'ultimo dovrà essere notificato all'imputato con l'avviso che entro un certo termine può presentare eccezioni o avanzare richiesta di assumere singole prove. Richieste sulle quali si pronuncia il giudice con una decisione non impugnabile. Peraltro, il giudice può prendere l'iniziativa di una ricerca supplementare di informazioni o di mezzi di prova, disponendo d'ufficio l'assunzione di singole prove. Ovviamente, la presentazione di un atto di accusa valido e completo nelle sue

⁵⁴ Per tale ricostruzione v. DELMAS-MARTY, *Procedure penali d'Europa*, ed. II a cura di Chiavario, Padova, 2001, 194-197, la quale rileva che la sequenza ammette una eccezione ossia il «procedimento accelerato (*das beschleunigte Verfahren*), che permette di accedere direttamente dalla fase preparatoria alla fase del giudizio, omettendo la fase intermedia». Sul processo penale tedesco, v. pure, JARVERS, *Profili generali del diritto processuale penale tedesco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 930 ss.; RAFARACI, *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir.*, Annali III, t. 1, cit., 831-859; RUGGIERI, *Introduzione al sistema processuale penale tedesco*, in *Scritti inediti di procedura penale*, a cura di Galantini-Ruggieri, Trento, 1987, 87 ss.; SCHLÜCHTER, *Compendio di procedura penale tedesca*, II ed., trad. it. di Giuliani, Padova, 1998. Sul procedimento intermedio, invece, v. KAPPELLER, *“Zwischenverfahren” e attività integrativa d'indagine*, in www.filodiritto.com, 3 agosto 2020; PARLATO, *L'esercizio dell'azione e il giudice di prima istanza, tra ordinamento italiano e tedesco. Spunti comparatistici a margine dell'opera di Manfred Maiwald*, in *Cass. pen.*, 2010, 1172 ss.

⁵⁵ Prima che la L. 27 settembre 2021, n. 134 introducesse l'udienza di comparizione predibattimentale, ORLANDI, *L'insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti progressive dei riti speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 27, osservava che l'ordinamento italiano avrebbe potuto prendere spunto dallo *Zwischenverfahren*, per una eventuale riforma del processo penale.

⁵⁶ Osserva RAFARACI, *Processo penale tedesco*, cit., 842, che tale atto «deve contenere le indicazioni relative all'imputato, all'imputazione (il fatto, comprese le coordinate di tempo e di luogo, e la qualificazione giuridica), le prove, i risultati, in sintesi, delle indagini e la richiesta di apertura della fase del giudizio».

parti essenziali è presupposto processuale indefettibile, la cui mancanza implica che la richiesta del pubblico ministero venga rigettata. Quindi, il giudice, una volta verificata la validità dell'atto di esercizio dell'azione penale, laddove ritenga verosimile che l'imputato abbia commesso il reato e che verrà condannato, emette il provvedimento con il quale si apre la fase del giudizio. Può, inoltre, riqualificare l'imputazione oppure circoscriverla ad alcuni dei reati contestati. Viceversa, nell'ipotesi in cui non ritenga sussistenti i presupposti per l'apertura del giudizio rigetta la richiesta del pubblico ministero con una decisione che dovrà contenere l'indicazione se la domanda sia stata respinta per ragioni di fatto o di diritto (*der Nichteröffnungsbeschluss*). Di tal guisa, l'azione penale è interrotta. Spetterà, quindi, in tale evenienza, al pubblico ministero, il diritto di impugnazione, mediante un reclamo immediato, che, qualora accolto, aprirà il giudizio, che, però, dovrà svolgersi presso una sezione dello stesso ufficio giudicante diversa da quella che ha emesso il provvedimento impugnato. Una volta decorsi i termini per l'impugnazione della decisione che rigetta la richiesta di apertura della fase del giudizio, il pubblico ministero non può esercitare una nuova azione, salvo che sopravvengano nuovi fatti o emergano nuove prove. Se non ricorre tale ipotesi la decisione con la quale è stata respinta la richiesta di apertura del giudizio assumerà la forza di giudicato alla stessa stregua della decisione di proscioglimento emessa all'esito del dibattimento⁵⁷.

Delineati, seppure *per apices*, i profili della fase intermedia del processo di primo grado tedesco si prova ad approcciare un confronto con l'udienza predibattimentale.

La verifica della corretta costituzione delle parti, ad opera del giudice dell'udienza predibattimentale, sembra evocare l'indefettibilità di un atto di accusa valido nella fase di controllo sull'inchiesta nel processo penale tedesco, così come i contenuti del decreto di citazione a giudizio sembrano costituire l'omologo delle indicazioni che deve contenere l'atto di accusa nella medesima fase (*das Zwischenverfahren*). Del pari, l'attribuzione all'udienza predibattimentale del compito di definire l'oggetto del giudizio, consentendo, al giudice, sentite le parti, di intervenire sull'imputazione sembra assimilabile al potere del giudice tedesco di riqualificare l'imputazione o circoscriverla soltanto ad alcuni dei reati ascritti all'imputato. Ma, lo *Zwischenverfahren*

⁵⁷ Per tali rilievi, cfr. RAFARACI, *Processo penale tedesco*, cit., 842-843.

termina con una decisione adottata in camera di consiglio in assenza delle parti; invece, l'udienza di comparizione predibattimentale, che pure si svolge in camera di consiglio, prevede la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. Appare evidente che la garanzia del contraddittorio, sebbene limitata nell'udienza predibattimentale, è carente nella fase intermedia del processo penale tedesco. È pur vero, infatti, che nell'udienza predibattimentale non è prevista la discussione delle parti³⁸, tuttavia, trattandosi di un procedimento in camera di consiglio, il giudice ha il dovere di ascoltare, a pena di nullità, tutti coloro che intervengono all'udienza.

Certamente si tratta di una lettura della norma che contribuisce a conferire pregio all'udienza predibattimentale rispetto allo *Zwischenverfahren*, ma i difetti che manifesta la figura processuale di nuovo conio *sono* maggiori. Infatti, al giudice tedesco, sebbene sia controverso se possa recepire le richieste di prova avanzate dal pubblico ministero, è attribuito il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di singole prove. Viceversa, il giudice dell'udienza predibattimentale, a differenza del giudice dell'udienza preliminare, non può disporre né una integrazione investigativa né una integrazione probatoria. Tale

³⁸ L'omissione del legislatore è criticata da DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, cit., 5, il quale ritiene che sia illogico non consentire alle parti di interloquire sulla interpretazione del materiale "probatorio", oggetto di valutazione da parte del giudice, giacché la discussione «oltre ad aiutare il giudice nelle sue valutazioni, potrebbe altresì spingere l'imputato, specie qualora emergessero prove a carico dotate di una certa solidità, ad optare per un rito alternativo al dibattimento, una scelta che il co. 2 dell'art. 554-ter c.p.p. colloca a pena di decadenza, prima della decisione conclusiva dell'udienza». Condividono la critica, anche, TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 17-18, per il quale «Stupisce l'assenza anche solo di un inciso relativo alla discussione che dovrebbe precedere, sulla falsariga dell'art. 421 c.p.p., la decisione del giudice sulla necessità o meno di pervenire al dibattimento». Tuttavia, a parere dell'Autore, «Ove si consideri che l'art. 1, comma 12, lett. b) e c), l. n. 134 del 2021 ha imposto di "sentire le parti" in occasione del duplice controllo sulla formulazione della imputazione, la mancata previsione di uno *spatium temporis* dedicato al contraddittorio e all'esercizio delle prerogative difensive parrebbe una svista ovvero un profilo dato per scontato»; GIUNCHEDI, *Figlia di un dio minore. Gli ingiustificati deficit dell'udienza predibattimentale*, cit., 12, il quale ritiene consigliabile che le parti in vista della udienza predibattimentale, non conoscendo la prassi adottata in ordine alla discussione, depositino una memoria, ex art. 121 c.p.p., in cui espongono la loro interpretazione relativa agli atti su cui il pubblico ministero fonda l'esercizio dell'azione penale. Peraltro, l'Autore evidenzia come nell'udienza predibattimentale non sia data la possibilità all'imputato di chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, tipico mezzo di difesa per contribuire alla decisione. Sull'istituto, che FERRUA, *Difesa (diritto di)*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, 469-471, ritiene costituire una delle garanzie fondamentali per realizzare il contraddittorio, v. GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, cit., 353 ss.; MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, Milano, 2005, 268 ss.; SCALEATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, cit., 69.

preclusione non solo può suscitare problemi di costituzionalità, attesa la disparità di trattamento dell'imputato a seconda della autorità giudiziaria dinanzi alla quale è chiamato a comparire⁵⁹, ma impedisce, anche, il completamento del quadro probatorio ai fini della decisione.

Infine, è vero che la celebrazione dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello dell'udienza predibattimentale costituisce certamente una garanzia di imparzialità del giudice, carente nel sistema tedesco, laddove la decisione sul passaggio alla fase del giudizio viene adottata dallo stesso giudice competente per tale fase. Tuttavia, tale garanzia correva il pericolo di restare soltanto una enunciazione di principio se non fosse intervenuto il Giudice delle leggi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, co. 2 c.p.p., «nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-ter, co. 3 cod. proc. pen.» ovvero «nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale anche nel caso previsto dall'art. 554-quater, co. 3 cod. proc. pen.»⁶⁰.

In conclusione, l'evidente eterogeneità dell'udienza di comparizione predibattimentale con la fase intermedia prevista nel processo penale spagnolo e tedesco rende incongrua la comparazione, che si risolve in un mero *flatus vocis*⁶¹. Peraltro, il riferimento ad esperienze straniere appare inutile. Il

⁵⁹ In tali termini, TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 17, per il quale, «a causa della disparità di trattamento che si verrà a creare tra gli imputati che transiteranno dall'udienza preliminare e quelli che transiteranno dall'udienza predibattimentale monocratica, non è affatto inverosimile che, in futuro, vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale». Il timore paventato si è concretizzato con l'ordinanza emessa dal tribunale di Siena l'11 febbraio 2025, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 554-ter c.p.p., «nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere». Per un commento v. CORETTI, *L'udienza predibattimentale di nuovo al vaglio di costituzionalità. Cronache di una morte annunciata?*, in *Arch. pen. web*, 30 giugno 2025.

⁶⁰ Corte cost., 14 novembre 2024, n. 179, in www.dirittoegustizia.it, 18 novembre 2024, con nota di KALB, *Giudice dell'udienza predibattimentale e "forza della prevenzione": un'altra (prevedibile) declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.*; e BIANCHI, *L'udienza predibattimentale: incompatibilità del giudice e parallelismi*, in *Sist. pen.*, 2025, 2, 59 ss. ;

⁶¹ Osserva GORLA, *Diritto comparato*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 928, che «Comparare nel campo del diritto [...] significa di per sé un'attività o processo di conoscenza di due o più fenomeni giuridici (storicamente determinati) per vedere che cosa essi abbiano di diverso e che cosa in comune. [...] La

controllo sull'esercizio dell'azione penale era già contemplato nel nostro sistema processuale. Sarebbe stato sufficiente estenderlo al procedimento con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica.

5. Criticità ed eventuali rimedi. Come noto, la versione originaria del codice di rito penale vigente contemplava l'istituto della contumacia. L'imputato assente in udienza veniva dichiarato contumace, allorché avesse ricevuto regolari notifiche e mancasse la prova di un legittimo impedimento che comportasse una assoluta impossibilità a comparire. In tale ipotesi, la regolarità della notificazione faceva presumere che l'imputato fosse a conoscenza dell'esistenza del processo a suo carico, nonostante non vi fossero altre prove della conoscenza personale della *vocatio in iudicium*. La L. 28 aprile 2014, n. 67 aboliva l'istituto della contumacia e introduceva la disciplina del procedimento in assenza dell'imputato. Tuttavia, il sistema delle notificazioni non veniva ritoccato e continuava ad essere basato su una serie di presunzioni legali di conoscenza dell'esistenza del processo. In particolare, la nuova normativa prevedeva la celebrazione del processo in assenza dell'imputato qualora fossero presenti alcuni fatti cosiddetti sintomatici dai quali si ricavava la presunzione che l'imputato fosse a conoscenza dell'esistenza del processo, nonché che fosse a conoscenza della *vocatio in iudicium* e avesse volontariamente rinunciato a presentarsi. Tali condizioni, sebbene accomunate nella prospettiva di garantire il diritto dell'imputato di partecipare al processo, destavano perplessità, risultando difficile stabilire quando potesse ritenersi certa la conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato, e quando, viceversa, il processo dovesse essere sospeso, perché si riteneva, o si temeva, che l'imputato non avesse tale conoscenza. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo⁶² e la Direttiva (UE) del Parlamento

comparazione [...] non ha senso se [i] termini si pongono già come del tutto eterogenei». Sul punto, più di recente, v. LORUSSO, *Una garanzia fondamentale tuttora in cerca di effettività: la ragionevole durata del processo*, in www.sistemapenale.it, 31 luglio 2025, 13, nota 2, il quale avverte che «l'approccio di stampo comparatistico, al diritto in generale e al diritto processuale penale nello specifico, deve essere connotato sempre da estrema cautela per evitare che le conclusioni appaiano falsate dalla propria impostazione concettuale "nazionale" e per essere travolti da letture disinvolute, che accostino impropriamente – o addirittura facciano ritenere combacianti – istituti giuridici sulla base di alcuni elementi in comune».

⁶² Cfr. Corte EDU, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, in *Cass. pen.*, 2004, 1390; Id., 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, in *Cass. pen.*, 2004, 3797; Id., 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, in *Cass. pen.*, 1985,

europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 affermavano principi che si ponevano in contrasto con la disciplina italiana sul procedimento in assenza dell'imputato: la conoscenza effettiva della *vocatio in iudicium*; la consapevolezza che l'imputato avesse rinunciato a partecipare al processo; la piena *restitutio in integrum*, laddove tali garanzie fossero state violate⁶³. L'intenzione di dare attuazione a tali principi di garanzia trovava riscontro nella L. delega 27 settembre 2021, n. 134, che prevedeva l'intervento sulla disciplina del processo in assenza dell'imputato. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, ha ricalibrato la normativa, alla luce del principio della effettiva conoscenza del processo, modificando anzitutto il sistema delle notificazioni, presupposto ineludibile per la riforma in materia⁶⁴, alla luce del principio della effettiva conoscenza del processo. Tuttavia, permangono delle presunzioni di conoscenza. Infatti, in primo luogo, la normativa di nuovo conio fa discendere la conoscenza del processo dall'avvenuta nomina del difensore di fiducia, non tenendo conto del tempo in cui è stato conferito l'incarico. Viceversa, soltanto la nomina di fiducia conferita per l'udienza di comparizione predibattimentale dovrebbe costituire indice di conoscenza effettiva del processo e non già ogni nomina conferita nel corso delle indagini preliminari. Del pari, è previsto che si proceda in assenza dell'imputato quando è stata dichiarata la sua latitanza. Anche in tal caso sembra eccessivo fondare la conoscenza effettiva del processo su un decreto di latitanza emesso nel corso delle indagini preliminari, in virtù della volontaria sottrazione dell'indagato alla esecuzione di una misura cautelare custodiale. Appare, allora, necessario intervenire sul *corpus* normativo. In particolare, sul sistema delle notificazioni, onde evitare che la verifica della costituzione delle parti possa fondarsi ancora su presunzioni legali di conoscenza del processo e non sulla conoscenza effettiva. Ulteriore criticità è costituita dalla prescrizione che il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentano una

1241.

⁶³ Sul tema è intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass., Sez. un., 28 novembre 2019, n. 23948, Ismail, in *Pen. dir. proc.*, 21 agosto 2020, secondo cui il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato e che, a tal fine, non sono ammesse letture della norma che, poggiando su meccanismi presuntivi, assimilino l'attuale regime codicistico a quello previgente. In dottrina, prima della riforma in parola v. CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesuntum de praesunto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 4, 461.

⁶⁴ Così TONINLCONTI, *Manuale di procedura penale*, XXV ed., cit., 725.

ragionevole previsione di condanna. Nelle intenzioni del legislatore, a tale inedita regola di giudizio⁶⁵ è affidata la funzione selettiva dell'istituto di nuovo conio. Infatti, «lo *standard* di adeguatezza richiesto al compendio posto a sostegno dell'azione penale è stato significativamente elevato»⁶⁶, cosicché il giudice non dovrà apprezzare l'utilità di un approfondimento dibattimentale, bensì compiere una valutazione in funzione dell'esito finale del processo, secondo una ragionevole prognosi di condanna dell'imputato⁶⁷. La nuova

⁶⁵ Secondo FERRUA, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, in *disCrimen*, 9 dicembre 2021, 2, non si tratta di una regola di giudizio, perché quest'ultima «è la regola che, in caso di dubbio, consente di scegliere quale termine affermare in un'alternativa decisoria, mentre [con riferimento alla regola della ragionevole previsione di condanna] avviene qualcosa di ben diverso, perché vengono individuate le situazioni probatorie legittimanti la richiesta di (e quindi anche l'adozione) del provvedimento archiviativo o la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere». A proposito della regola decisoria, sempre FERRUA, *Onere della prova, regola di giudizio e standard probatorio: alla ricerca della perduta proposizione da provare*, cit., 2643, osserva che «Davanti a un'alternativa decisoria, possiamo distinguere due termini. Il primo è il termine "marcato", ossia quello che veicola la proposizione da provare, e che in tanto può essere affermato dal giudice in quanto sia provata tale proposizione. Il secondo è il termine "conseguenziale", così definibile perché la sua affermazione non richiede la prova di un'autonoma proposizione, ma semplicemente la mancata prova della proposizione relativa al termine "marcato". Il termine "marcato" è necessariamente motivato, dovendo rendere conto della proposizione provata; per quello "conseguenziale" la motivazione potrebbe anche non essere prevista». Anche a parere di MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in *www.legislazionepenale.eu*, 25 gennaio 2022, 15, l'utilizzo dell'espressione «regola di giudizio» non appare giustificato. Sulla regola di giudizio v., pure, DINACCI, *Regole di giudizio (dir. proc. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. VIII, Torino, 2014, 654, il quale osserva che «Non deve sfuggire come la regola di giudizio non sia altro che un criterio di decisione del complessivo quadro dei dati conoscitivi derivanti dai singoli esperimenti probatori o dalle singole fonti di prova. In particolare, tale criterio, proprio perché lo si vuole sottrarre a una indiscriminata libertà, risulta ancorato a una fattispecie processuale individuante lo *standard* di persuasività che, a seconda dei casi, il materiale conoscitivo deve raggiungere. E allora appare evidente come le regole di giudizio dettate per l'adozione di alcuni provvedimenti emessi in sede cautelare risultino necessariamente diverse da quelle richieste per la chiusura delle indagini preliminari, per le sentenze di non luogo a procedere e per la definizione del processo. La diversità della soglia probatoria trova un fondamento logico anche in ragione della fase del procedimento in cui deve intervenire la decisione. Se infatti occorre adottare un provvedimento nel corso delle indagini preliminari non si può pretendere che il livello probatorio richiesto per la relativa adozione sia equiparabile a quello richiesto per l'affermazione di responsabilità dell'imputato per la semplice ragione che le indagini sono ancora in corso e, dunque, sono suscettibili di ulteriori integrazioni conoscitive».

⁶⁶ NATALINI, *Udienza-filtro predibattimentale: l'arma per evitare processi inutili*, cit., 57.

⁶⁷ Sul carattere prognostico della nuova regola di giudizio v. AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, cit., 25; BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria*, cit., 1150; DANIELE, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, in *disCrimen*, 13 luglio 2021; GIALUZ, *La deflazione processuale e sostanziale*, in GIALUZ-DELLA TORRE,

regola richiama il principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, che, da alcuni enfatizzato⁶⁸, da altri considerato un «banale americanismo e verità ovvia»⁶⁹, «si concreta in una regola di decisione»⁷⁰ che fissa un rapporto di implicazione oggettiva tra la totalità degli elementi di suffragio

Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, Torino, 2022, 309; MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti dellativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, cit., 25; NAIMOLI, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna" per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 831 ss.; PISTORELLI, *Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indagini preliminari e udienza preliminare*, in www.ilpenalista.it, 8 ottobre 2021; TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 16, per il quale il giudice è tenuto a proiettarsi mentalmente nel successivo segmento processuale, per rilevare la probabilità che la prospettazione accusatoria resista all'istruttoria e venga poi accolta. [...] Si tratta quindi di una valutazione di matrice prognostica, la quale, se correttamente eseguita dagli operatori, dovrebbe tra l'altro condurre all'affermazione del canone dell'*in dubio pro reo* a scapito di quello dell'*in dubio pro actione*. A tal proposito IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 158, osserva che il giudice dovrebbe vestire i panni «di moderno aruspice che dall'esame di una materia vile (gli elementi proposti dall'accusa, non ancora assunti a dignità di prova) dovrà ricavare presagi su quanto in seguito dovrebbe avvenire». In realtà, come osservato da BACCARI, *L'udienza predibattimentale nel rito a citazione diretta*, cit., 133, «l'aggettivazione "ragionevole" allude alla necessità che la prognosi si fondi non già su una sorta di profezia frutto dell'intuizione del singolo giudice, ma sulla base degli atti processuali sino ad allora acquisiti».

⁶⁸ PALIERO, *Il "ragionevole dubbio" diventa criterio*, in *Guida dir.*, 2006, 10, 73 ss., che parla di una potenziale «rivoluzione copernicana per il nostro ordinamento nell'accertamento processuale del fatto e della responsabilità giuridico-penale»; PIERGALLINI, *La regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" al banco di prova di un ordinamento di civil law*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di Bargis-Caprioli, Torino, 2007, 361 ss., il quale definisce il principio «formula magica». A parere di PIERRO, *Accertamento del fatto e colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio*, Roma, 2011, 41, «è innegabile riscontrare nella nuova regola di giudizio la indicazione prescrittiva di uno *standard* cognitivo di conferma probatoria della colpevolezza dell'imputato ben diverso e più elevato di quello che implementava la nozione di prova adeguata o sufficiente per condannare nell'orizzonte della antecedente struttura normativa».

⁶⁹ Così CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Milano, 2012, 995, per il quale si è in presenza di un «tipico argomento da clinica processuale; rende pessimi servizi il legislatore che vi metta becco, ad esempio regolando la prova cosiddetta scientifica. Gli intenditori sanno quanto fosse velleitaria l'illusione settecentesca d'una formula legale che predetermini ogni singolo passo del lavoro decisorio. In pratica questa neoplasia invita alla manica larga sui dubbi, inclusi gli stravaganti: quanti ne corrono nelle cronache forensi, coltivati da impavidi scorridori; presto sentiremo discussioni sull'omicidio commesso da entità disincarnate».

⁷⁰ Secondo FERRUA, *La prova nel processo penale, I. Struttura e procedimento*, Torino, 2017, 91, l'aggettivo ragionevole impiegato nella regola è «enigmatico come il sorriso della Gioconda». Invece, CATALANO, *Ragionevole dubbio e logica della decisione. Alle radici del giusnaturalismo processuale*, Milano, 2016, 1, parla di «uno, nessuno, centomila significati della formula "ragionevole dubbio"».

del compendio probatorio finale e la condanna dell'imputato»⁷¹. Di tal guisa, l'operatività del principio già al momento del vaglio sull'esercizio dell'azione penale, consente di ritenere che il giudizio prognostico sulla ragionevole previsione di condanna si debba risolvere nell'accertamento, allo stato degli atti, della effettiva presenza di un ragionevole dubbio circa la sussistenza del fatto e la punibilità dell'imputato, che all'esito dell'istruttoria dibattimentale non consentirebbe al giudice di emettere una sentenza di condanna. Tuttavia, affinché la nuova *regula iuris*⁷² possa conseguire l'effetto ottimale, sperato dal legislatore, ossia sfoltire il carico dibattimentale, attraverso uno *standard* decisorio a maglie serrate, occorre che le indagini siano complete⁷³. Ma, al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale è precluso ogni approfondimento di tipo probatorio⁷⁴. Ne consegue che, in presenza di

⁷¹ Così PIERRO, *Accertamento del fatto e colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio*, cit., 9, per il quale il principio «opera quale selettore normativo obbligato in ordine all'accreditamento definitivo al di là di ogni incertezza dell'ipotesi giudiziale ricostruttiva prescelta del fatto controverso».

⁷² Sulla nuova regola di giudizio, introdotta, per l'udienza preliminare, dall'art. 23, co. 1, lett. l) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha novellato l'art. 425 c.p.p., valida anche per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale e per la richiesta di archiviazione, v. CECCHI, *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"*, in *Arch. pen. web*, 5 agosto 2022; D'ARCANGELO, *L'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta*, cit., 148 ss.; GAITO-LANDI, *«L'altare e le (forse) inevitabili vittime»: osservazioni sul processo penale a la Cartabia*, in *Arch. pen. web*, 23 settembre 2022; GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, in *Arch. pen. web*, 28 ottobre 2022; LONATI, *L'udienza preliminare*, in *Castroonuovo-Donini-Mancuso-VARRASO, Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., 708 ss.; MENNA, *L'inquadramento della regola di giudizio del non luogo a procedere tra passato e presente dell'udienza preliminare*, in *Arch. pen. web*, 1 febbraio 2023.

⁷³ Sottolinea il nesso tra una efficace delibazione preliminare sull'accusa e l'esigenza di completezza delle indagini SCALEFATI, *Giustizia penale e sistema produttivo: non prevalga solo l'idea di accorciare i tempi del processo*, cit., 506.

⁷⁴ Secondo Busetto, *Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell'udienza preliminare: qualche spunto di riflessione*, in *Arch. pen. web*, 27 marzo 2023, 4-5, l'assenza di ogni potere integrativo del giudice comporta che il filtro dell'udienza predibattimentale sia «volto, puramente e semplicemente, a bloccare l'azione costruita dal pubblico ministero su basi zoppicanti anche se essa potrebbe rivelarsi proficuamente sostenibile alla luce di ulteriori accertamenti. Un filtro "sanzionatorio", [...] non già "cooperatorio" come invece è quello dell'udienza preliminare. [...] Può darsi che l'assenza di poteri integrativi sortisca in pratica l'effetto contrario, cioè spinga a prendere sottogamba la nuova regola di giudizio, accordando per tal via maggiore "indulgenza" all'organo dell'accusa, confidando negli sviluppi dibattimentali [...]. Ma se non sarà così, il modello del "filtro sanzionatorio" potrebbe eventualmente fungere da matrice, in futuro, per prassi più coraggiose (e più coerenti) anche rispetto alla disciplina dell'udienza preliminare».

indagini incomplete, la carenza del potere di colmare le lacune per la decisione, con ulteriori approdi cognitivi, non gli consente di esercitare, allo stato degli atti, il giudizio prognostico prescritto dalla riforma normativa. E così, sarà costretto a fissare la data dell'udienza dibattimentale⁷⁵. In altre parole, non potendo «confidare in virtuosi inquirenti che indaghino a tutto tondo prima di determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale secondo la nuova prospettiva»⁷⁶, c'è da attendersi un ulteriore appesantimento dello svolgimento dei processi, piuttosto che una deflazione del carico dibattimentale. Peraltro, anche in presenza di un quadro probatorio completo non è detto che i giudici applichino la stringente regola, appena introdotta, per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere, perché potrebbero «disapplicare l'imperativo che li costringe a formulare la prognosi di colpevolezza dell'imputato, ritenendo anomalo il compito di anticipare il giudizio di merito»⁷⁷.

Va, inoltre, osservato, che l'elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato potrebbe indurlo ad orientare la sua scelta verso la strada meno impegnativa dal punto di vista lavorativo, ossia prediligere l'emanazione di un provvedimento non motivato, quale è il decreto che dispone il giudizio, e non già la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, che, richiedendo la redazione del relativo apparato motivazionale, imporrebbe uno sforzo maggiore. Per eludere il rischio potrebbe immaginarsi che anche il provvedimento con cui viene fissata la data dell'udienza dibattimentale contenga la motivazione⁷⁸, cosicché, dovendo in ogni caso emettere un

⁷⁵ Sul punto cfr. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., 46, il quale rileva che laddove il giudice si renda conto della utilità della implementazione del materiale probatorio, non potendovi fare fronte *ex officio*, «sarà, naturalmente, portato a far trasnigrare in dibattimento la regudicanda».

⁷⁶ Così GIUNCHEDI, *Figlia di un dio minore. Gli ingiustificati deficit dell'udienza predibattimentale*, cit., 6, il quale osserva che la completezza delle indagini, oggi più che mai auspicata «per una responsabile decisione sull'alternativa azione/inazione, dovrebbe giovare dell'eventuale contributo dell'accusato – mediante approdi gnoseologici personali o tramite l'attività del difensore – volto a individuare piste investigative ignote agli inquirenti (si pensi alla prova d'alibi), il quale, però, potrebbe avere tutto l'interesse a riservare alla fase del giudizio il proprio apporto ricostruttivo alla vicenda».

⁷⁷ Così AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, cit., 22.

⁷⁸ Sulla motivazione del decreto che dispone il giudizio e le conseguenze di tale soluzione v. DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, cit., 136-137, per il quale «volendo davvero rendere effettiva la prognosi di accoglibilità della prospettazione accusatoria e

provvedimento motivato, il giudice sarebbe indotto a leggere attentamente gli atti del fascicolo. Ma, il rimedio non sembra garantire la funzione di filtro attribuita all'udienza predibattimentale. Il giudice, infatti, soprattutto in presenza di indagini incomplete, carente del potere di integrare la piattaforma probatoria, potrebbe scaricare agevolmente sul dibattimento l'epilogo del giudizio con mere formule di stile⁷⁹. Il pericolo è quello di un indebito ritorno all'*in dubio pro iudicio*, giacché, attese l'elasticità della regola e la discrezionalità dell'organo giurisdizionale, potrebbe essere reputata ragionevole la prognosi di colpevolezza anche qualora il giudice, in presenza di una situazione di incertezza, confidasse nell'intervento chiarificatore dell'istruzione dibattimentale. Viceversa, per impermeabilizzare il giudizio prognostico da eventuali sviluppi dell'istruzione dibattimentale occorre che la previsione di condanna non trovi riscontro nelle risultanze investigative fino a quel momento disponibili. In altre parole, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, senza tenere in considerazione futuri e possibili approfondimenti istruttori nel corso del dibattimento⁸⁰.

potenziare l'udienza preliminare, bisognerebbe avere il coraggio di [...] introdurre l'obbligo di motivare il rinvio a giudizio. È lecito ipotizzare che, così, si riuscirebbe a stringere le maglie del vaglio preliminare dell'accusa. Il g.u.p. non potrebbe sottrarsi all'onere motivazionale semplicemente rinviando a giudizio, e quindi gli sarebbe più difficile nascondere le sue eventuali incertezze in merito alla probabilità della colpevolezza. È appena il caso, però, di prospettare i costi di una soluzione del genere. Si innescerebbe una metamorfosi dell'udienza preliminare, la quale si tramuterebbe in un primo grado di giudizio fondato sugli elementi conoscitivi raccolti unilateralmente dall'accusa nel corso delle indagini. Il dibattimento, dal canto suo, diventerebbe una prima forma di impugnazione, a cui seguirebbero le altre già attualmente previste. Ma il sistema, in questo modo, assumerebbe tratti inquisitori: la formazione sincronica della prova nel contraddittorio dibattimentale verrebbe soppiantata dalla dilatazione dell'istruzione in varie fasi e dalla revisione continua delle decisioni da parte di organi superiori. [...] Il guaio peggiore, in ogni caso, sarebbe l'insopprimibile capacità di condizionamento che un rinvio a giudizio motivato eserciterebbe sul giudice del dibattimento. La fase del giudizio, da sede elettiva delle attività istruttorie, assumerebbe il ben più limitato compito di offrire alla difesa la possibilità di confutare il provvisorio accertamento di colpevolezza effettuato in udienza preliminare. Né va trascurato che si tratterebbe di un pregiudizio capace di operare anche nel procedimento cautelare».

⁷⁹ In tali termini, BACCARI, *L'udienza predibattimentale nel rito a citazione diretta*, cit., 133-134.

⁸⁰ Sul punto merita di rilevare l'autorevole lettura di parere contrario di MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, cit., 27, il quale ritiene che la formula "ragionevole previsione di condanna" possa risultare conciliabile con le pronunce giurisprudenziali intervenute sulle disposizioni oggetto dell'intervento normativo, prima della modifica, e, pertanto, «ritenere "ragionevole" la previsione di condanna anche quando il pubblico ministero o il giudice, a fronte di una situazione di incertezza, considerano "ragionevole" attendere dal prosieguo procedimentale contributi capaci di superare il dubbio

L'efficacia del filtro⁸¹ non sembra garantita neanche dalla scelta di attribuire il controllo sull'esercizio dell'azione penale al giudice del dibattimento. Infatti, la convinzione che quest'ultimo sia più incline del giudice per le indagini preliminari ad emettere un provvedimento di non luogo a procedere potrebbe trovare una secca smentita⁸². Abituati ad assistere alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti e a disporre di notevoli strumenti cognitivi, i giudici del dibattimento potrebbero reputare i procedimenti sempre

sulla responsabilità dell'accusato».

⁸¹ AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, cit., 14, parla di un filtro «intraneo» da distinguere dal filtro «estraneo», osservando, da un lato, che il legislatore si è distaccato dal modello anglo-americano che prevede appunto un filtro «estraneo» e non «intraneo» al giudizio; dall'altro, che con l'udienza di comparizione predibattimentale, a differenza dell'udienza preliminare «improntata alla logica dell'uscita dalle indagini, viene privilegiata la logica dell'entrata nel dibattimento, che mira a vagliare se l'imputazione è idonea a far nascere un giudizio».

⁸² Le considerazioni che hanno portato alla scelta di assegnare il ruolo di «filtro» al giudice del tribunale sono espone nella Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, cit., 32. In primo luogo, il giudice dibattimentale è stato ritenuto «più idoneo ad effettuare la valutazione sulla sufficienza o meno degli elementi raccolti dal pubblico ministero a determinare la condanna dell'imputato» perché «nella sua tipica attività applica le regole del giudizio sull'imputazione». In secondo luogo, poiché il numero dei giudici per le indagini preliminari è nettamente inferiore a quello dei giudici del dibattimento «la quantità, che comunque rimarrà elevata, delle richieste del pubblico ministero di disporre il giudizio potrà essere distribuita tra questi ultimi più equamente ed efficacemente che rispetto ai primi». Infine, viene rilevato che di solito al giudice dell'udienza preliminare viene mosso l'appunto che, nell'alternativa tra l'emanazione di un provvedimento non motivato (decreto che dispone il giudizio) e la redazione di una sentenza motivata (di non luogo a procedere), «l'elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato ed altre possibili situazioni personali possono costituire ragioni idonee ad orientare, almeno nei casi dubbi, la sua scelta, forse anche inconsapevolmente, verso la strada meno impegnativa dal punto di vista lavorativo». Tali situazioni «possono [quindi] trovare una contropinta, sul piano psicologico, laddove la decisione meno faticosa sia effettuata, anziché da magistrati appartenenti ad una diversa ed estranea struttura organizzativa (come è nei grandi tribunali, la sezione giudice per le indagini preliminari rispetto alle sezioni dibattimentali), da magistrati appartenenti alla medesima struttura e, quindi, soggetti ai giudizi di stima dei colleghi». A parere di MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti dellativi e rillessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, cit., 23, la contropinta psicologica di cui parla la Relazione appare «collegata a premesse piuttosto precarie». Invece, nell'individuare nel giudice del dibattimento e non nel giudice per le indagini preliminari il magistrato competente a celebrare l'udienza di comparizione predibattimentale, la Relazione fa riferimento «ad un dato di sociologia giudiziaria che forse avrebbe dovuto essere utilmente impiegato, prima ancora, per incidere sulla disciplina della motivazione dei provvedimenti con cui si esercita l'azione penale o si dispone il rinvio a giudizio». Anche per TRIGGIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., 352, l'auspicio che l'attribuzione del filtro al giudice del dibattimento possa far conseguire all'istituto di nuovo conio gli effetti perseguiti «sembra una scommessa forse un po' azzardata o che pecca comunque di eccessivo ottimismo».

meritevoli di giungere in dibattimento⁸³.

Infine, la fisionomia della nuova udienza desta perplessità in ordine al rischio di un condizionamento che il giudizio predibattimentale possa esercitare sul giudice chiamato a pronunciarsi sulla colpevolezza dell'imputato⁸⁴.

Appare evidente che, nonostante la meritoria introduzione di una nuova *regula iuris*, l'impossibilità del giudice dell'udienza predibattimentale di integrare la piattaforma probatoria, l'omessa previsione della facoltà dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio o rendere dichiarazioni, nonché

⁸³ TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 21.

⁸⁴ Ancor prima dell'introduzione dell'udienza di comparizione predibattimentale nel procedimento a citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, il pericolo era avvertito da PRESUTTI, *Presunzione di innocenza e regole di giudizio in sede di archiviazione e di udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1992, 1375 ss.; nonché, da DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, cit., 530. Dopo l'entrata in vigore dell'udienza di comparizione predibattimentale, MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti dellativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, cit., 28, ha osservato che la scelta di irrobustire eccessivamente i presupposti probatori delle fasi preliminari comporta il rischio che il decreto di rinvio a giudizio si trasformi in un atto idoneo a causare «pesanti condizionamenti *contra reum* del giudice dibattimentale». Del pari, GALLO, *Il nuovo filtro dell'udienza predibattimentale nel rito monocratico a citazione diretta*, in *Il giusto processo dopo la Riforma Cartabia*, a cura di Gaito, Pisa, 2023, 127, ha rilevato «il rischio legato all'influenza che eserciterà la previsione di ragionevole condanna sul giudice successivo che si troverà a giudicare l'imputato in dibattimento, conscio che il collega che lo ha preceduto nell'udienza predibattimentale ha effettuato sugli atti contenuti nel fascicolo delle indagini una valutazione che depone per la penale responsabilità dell'imputato. Circostanza, peraltro, di dubbia compatibilità con l'accezione convenzionale del principio della presunzione di non colpevolezza». Il dubbio di costituzionalità, sebbene con riferimento all'udienza preliminare, veniva manifestato anche da DI BITONTO, *Gravi indizi di colpevolezza ex art. 27 comma 1 c.p.p. e decreto che dispone il giudizio: torna in auge la giurisprudenza meno garantista*, in *Cass. pen.*, 2001, 3491, la quale osservava che laddove il sistema configuri, quale condizione di celebrazione del giudizio, una sorta di pre-giudizio di colpevolezza dell'imputato, risulta incompatibile con l'art. 27, co. 2 della Costituzione, perché il dibattimento «da luogo in cui l'accusa è tenuta a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, diverrebbe la sede in cui quest'ultimo deve dimostrare la propria innocenza». Nello stesso senso, sempre con riferimento all'udienza preliminare, ma con riflessione valida anche per l'epilogo dell'udienza predibattimentale, VALENTINI, *Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma*, in *Il giusto processo dopo la Riforma Cartabia*, cit., 21-22, per la quale «posto che il pregiudizio con cui l'imputato giungerebbe in dibattimento, risulta fondato su materiale raccolto unilateralmente dall'accusa, il novum si candida immediatamente al sospetto di illegittimità costituzionale». Viceversa, secondo DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., 37, proprio l'assenza di motivazione preclude al provvedimento di trasmettere un «condizionamento capace, in qualche misura, di minare l'imparzialità del giudice della fase successiva».

l'omessa previsione per le parti di argomentare le proprie richieste⁸⁵ – anche se, attraverso una interpretazione sistematica delle norme, si è cercato di dimostrare che le parti hanno il diritto di essere sentite se lo richiedono, trattandosi di una udienza in camera di consiglio – non consentono al giudice di effettuare un controllo di merito sull'esercizio dell'azione penale e l'udienza non appare idonea a garantire l'efficacia del filtro, arginando il flusso dei procedimenti a citazione diretta verso il dibattimento⁸⁶.

Anzi, non riuscendo ad evitare, nella maggior parte dei casi, la celebrazione di dibattimenti superflui, il nuovo segmento processuale non appare «idoneo a conseguire obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, potendo paradossalmente essere a sua volta fonte di ulteriori ritardi e lungaggini»⁸⁷.

In conclusione, le tante ombre che si addensano all'orizzonte di questo nuovo

⁸⁵ Sottolinea l'importanza dell'argomentazione delle parti come attività processuale ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in Ferrua-Grifantini-Illuminati-Orlandi, *La prova nel dibattimento penale*, IV ed., Torino, 2010, 2-72, il quale osserva che la discussione finale «si configura non semplicemente come occasione per esprimere opinioni sulla *res iudicanda* prima che sia presa la decisione di merito, ma, ben di più, come lo svolgimento di una “critica dei mezzi di prova”, che rappresenta l'autentica integrazione dell'attività probatoria. Da tale critica il giudice trae gli spunti per il proprio convincimento».

⁸⁶ Per DIDI, *L'udienza-filtro nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica*, cit., 183, «desta perplessità la effettiva capacità di questa nuova udienza ad “intercettare” imputazioni azzardate, se non altro perché inevitabilmente si riproducono in ordine a questa udienza filtro tutte le ombre emerse con riguardo alla udienza preliminare. Se si considera, poi, che come strutturata, l'udienza de qua non vede nemmeno una vera e propria fase dedicata alla trattazione del “merito” della imputazione, è prevedibile che saranno poche le iniziative del pubblico ministero bloccate nella fase dell'udienza predibattimentale».

⁸⁷ TRIGGIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., 368. Sul punto, sebbene con riferimento alla proposta di legge C. 4368, cfr., anche, PADOVANI, *DDL processo penale: la riforma promette, ma non mantiene*, in *Guida dir.*, 2015, 43, 9, il quale afferma che fino a quando i procedimenti in entrata supereranno le capacità di trattazione del sistema l'ingorgo è garantito. Residua soltanto la possibilità di decidere in quale segmento del procedimento si andrà a formare; nonché LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, cit., 35, per la quale «Il nuovo strumento di filtro produrrà sicuramente un aggravio per la macchina della giustizia, marcatamente in contrasto con i propositi di economia processuale perseguiti dai riformatori. Probabilmente, nella mente del delegante la *cost-benefit-analysis* di un simile meccanismo che impiegherebbe il doppio delle risorse umane rispetto a quelle attualmente impiegate – e tuttavia insufficienti – ha portato a prediligere ogni tentativo utile a fare a meno del dibattimento, anche a costo di introdurre ulteriori “orpelli” di dubbia qualificazione che non fanno pensare affatto, così come predisposti i criteri, a soluzioni celeri ed efficienti».

istituto⁸⁸ ne suggeriscono l'abolizione.

D'altronde, sebbene il controllo sull'esercizio dell'azione contribuisca a connotare di democraticità il processo penale, va ribadito che la delibazione dell'accusa non è attività indefettibile del sistema accusatorio, anzi «per certi versi, [un tale sistema] sembra escludere una fase preliminare deputata [a tale funzione], poiché il dibattimento dovrebbe instaurarsi a seguito di una semplice richiesta dell'organo che esercita l'azione»⁸⁹.

Viceversa, nell'ipotesi che sia ritenuto opportuno mantenere il controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione, appare irragionevole ed antieconomico duplicarne le forme, essendo, invece, preferibile prevedere un'unica udienza funzionale al controllo sulla fondatezza dell'imputazione, anche perché la complessità dell'accertamento processuale non dipende dalla gravità del reato. Ovviamente, la disciplina dell'udienza dovrebbe garantire l'effettivo contraddittorio, nonché il potere⁹⁰ del giudice di completare il quadro probatorio, consentendogli, così, anche con accresciuta responsabilità, di compiere il giudizio prognostico sulla vicenda giudiziaria, oggetto della delibazione.

⁸⁸ Espressione mutuata da TRIGGIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., 359.

⁸⁹ CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, cit., 14.

⁹⁰ Il termine potere è stato sempre impiegato nell'accezione corderiana del concetto. Cfr. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1957, 193, che definisce la situazione soggettiva in parola in questi termini: «il verificarsi degli estremi previsti dalla norma funziona da presupposto rispetto al porsi di una certa condizione in forza della quale un soggetto "può", qualora realizzi un comportamento conforme a quello descritto nel modello legale [...], determinare il sorgere di conseguenze giuridiche predefinite; queste ultime, poi possono risolversi in una situazione di dovere (come avviene nel caso della querela, dell'impugnazione, della costituzione di parte civile) ovvero in un più o meno complesso itinerario di ulteriori stadi strumentali, il cui definitivo punto d'approdo si rinviene nella vicenda costitutiva di un dovere».